

## STATUTI, ET ORDINI DA OSSERUARSI NEL CASTELLO DI ORSERA ET SUO CONTADO

MARINO BUDICIN

Centro di ricerche storiche  
Rovigno

CDU 340.13 (497.13 Istria) «16» = 50  
Saggio scientifico originale

In queste pagine pubblichiamo il testo degli *Statuti, et Ordini da osseruarisi nel Castello di Orsera et suo Contado* del 1609, rimasti fino ad oggi inediti. Se esigua risulta la bibliografia su Orsera, pochissime sono altresì le citazioni del suo statuto, nelle quali, del resto, non si specifica se si tratti di stampa o manoscritto. Agli inizi del XIX secolo Bartolomeo Vergottin, nobile di Parenzo, nella «Dissertazione storico-critica sul primo vero titolo giurisdizionale dei vescovi di Parenzo nel distretto di Orsera» fra «le migliori, le più osservate e peculiari legislazioni di questo luogo in ogni occasione emanate dai Vescovi» annoverava i «così detti statuti Tritonio».<sup>1</sup>

Carlo Combi nel «Saggio di bibliografia istriana» registrava gli «Statuti di Orsera del 1609 Codice italiano nella Podesteria di Orsera. Una copia ne possiede il marchese Francesco de Polesini».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> BARTOLOMEO VERGOTTIN, *Del più vero primo titolo giurisdizionale dei Vescovi di Parenzo nel distretto d'Orsara - Dissertazione storico-critica*. Venezia, presso Giacomo Costantini, 1801, pag. 30. In questa dissertazione B. Vergottin illustra il possesso della giurisdizione dei Vescovi offrendo il seguente quadro storico del castello di Orsera fino al XVII sec.: «Questo castello conta tale antichità, che difficile se ne rende il poterne dettagliare la sua più certa origine, e la più vera epoca di riduzione in Signoria, come pure il di lui primiero Prelato acquirente...Questo castello, che principiò a prender una qualche fama di regolare abitato fin dal anno 1050, sotto il Vescovo Orso nel secolo XI, si confederò con la città di Parenzo, e l'onorario piccolo tributo di dipendenza affine di avere una coalizzata difesa ad ogni occorrenza era solito pagare di annue L. 50: fu soppresso in questi ultimi giorni di sua secolarizzazione. A tempi delle continue guerre che bollivano fra Patriarchi, e Veneti, furono più volte questi abitanti spogliati, e per ultimo a tempi del nostro Mitrato Bonifazio nel finir del secolo XIV fu espugnato e distrutto da un Nipote del Patriarca Raimondo. Se ne dolse il Prelato di ostilità così clamorose, ma senza effetto poichè si grande era l'indispettimento dal Patriarca contro di esso, che aveva persino promesso al N.H. Nassinguerra di Pola di farlo Governatore di tutta la Provincia, se schiavo lo facesse, oppure gli desse l'animo di farlo annegare. Varie Lettere di lagnanza spedite col mezzo di Frà Pietro Priore del Convento di S. Maria di Orsara di avanzate scuse, di non potere personalmente intervenire all'annual visita di quella Chiesa per questi, ed altri motivi, ci pongono al fatto di un tale successo di calamitose vicende per gli Orseresi. Verso la metà poi del Secolo XV pare, che nuovamente si avesse rimontato il buon ordine in questo Castello, e rifabricate le sue incendiate mura sì pubbliche, che private. Frà Mauro Camaldolese, che intorno al 1440 con esata Topografia delineò i beni appartenenti al Monastero di S. Michele del Lemo ora laico feudo de' Nobb. Sigg. Conti Coletti, segna in detta Carta Topografica il Castello di Orsara ben fornito di abitazioni, di forti, e ben corredate Mura, di Torri con due Porte, ed altri fortini con penna così franca, e vivace, che non ci lascia alcun dubbio per poterne concepire una idea vantaggiosa di tale luogo in questi tempi in confronto degli altri contermini in essa delineati».

<sup>2</sup> CARLO COMBI, *Saggio di bibliografia istriana*, Capodistria, 1864, pag. 287.

Gli statuti di Orsera sono poi ricordati, agli inizi del XX secolo, da Francesco Babudri quali «codice civile e penale pubblicati dal vescovo Leonardo Tritonio nel 1609 per la sua contea orserese».<sup>3</sup>

Nel 1963-64 Danilo Klen, in occasione della pubblicazione dello statuto di Grisignana, riportava un elenco delle cittadine istriane ch'ebbero proprio statuto; al numero 26 figura anche Orsera.<sup>4</sup> Per l'autore suddetto, comunque, risultavano ancora introvabili gli statuti di Bogliuno, S. Lorenzo, Fianona ed Orsera. Qualche anno dopo veniva dato alle stampe un frammento dello statuto di Fianona, mentre Jakov Jelinčić pubblicava lo statuto di S. Lorenzo, constatando, sulla scia di D. Klen, l'irreperibilità di due soli statuti, quello di Bogliuno e quello di Orsera.<sup>5</sup>

Oggi, possiamo constatare che è rimasto sconosciuto, per il momento, solamente quello di Bogliuno. Crediamo, pertanto, opportuno sottolineare in quest'occasione l'importanza dell'attuale pubblicazione dello statuto orserese, non tanto per il vuoto che viene a colmare, quanto per l'apporto specifico che le premesse della sua stesura ed il testo medesimo danno all'ampio orizzonte del diritto statutario istriano.

Il testo a stampa degli statuti che pubblichiamo si custodisce nell'Archivio di stato di Venezia, nel fondo «Deputati ed Aggiunti alla provvision del danaro pubblico», busta n. 707. In questo fondo si trovano raccolte ben 5 buste complete su Orsera; per lo più si tratta di documentazione riguardante le vicende socio-economiche del feudo orserese nel XVIII secolo, in particolare nel periodo precedente e successivo alla sua incamerazione del 1778 (catastici dei livelli e dei censi, vacchette, tabelle tariffarie ed altra documentazione originale o in copia). Indubbiamente lo statuto fu stampato in più copie; ce lo dimostra la citazione del Combi nella quale si comprova l'esistenza di una copia in possesso del marchese Polesini. Bartolomeo Vergottin, invece, avrà avuto fra le mani la copia che pubblichiamo, in quanto essa ancor oggi si trova nel fondo già citato assieme ad altre carte e documenti su Orsera che il Vergottin ebbe senz'altro modo di consultare ampiamente, sia nell'archivio vescovile di Parenzo, in quello di Orsera, dove si trovavano inizialmente, sia a Venezia dove tale documentazione venne trasportata nel 1793.

Il volume dello statuto di Orsera è costituito, in effetti, da 35 fogli di carta ai quali venne aggiunta una doppia copertina di vacchetta. Sia i fogli di carta che quelli di vacchetta delle due copertine, venendo rilegati assieme, furono ripiegati a metà in modo da formare un volume di 39 pagine (78 facciate). Il foglio di vacchetta che, ripiegato a metà, fa da copertina esterna, apparteneva sicuramente ad un codice poiché il testo che ne ricopre ambedue le facciate è steso in glagolitico.

<sup>3</sup> FRANCESCO BABUDRI, *Parenzo nella storia ecclesiastica*, Parenzo, tip. G. Coana 1910, pag. 134.

<sup>4</sup> DANILO KLEN, *Statut Grožnjana*, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. VIII-IX. Rijeka 1963-64, pagg. 207-209.

<sup>5</sup> JAKOV JELINČIĆ, *Statut sv. Lovreča Paznatičkog (XVI st.)*, Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu sv. XVIII, Rijeka 1973, pagg. 71-72.

Non meno interessante risulta il secondo foglio di pergamena che costituisce, praticamente, la seconda e penultima pagina del volume (terza, quarta, quartultima e terzultima facciata). Questo foglio sulle facciate esterne riporta due stemmi pressoché identici; sulle restanti due facciate, invece, vennero incollati due fogli di carta, uno raffigurante lo stemma del vescovo parentino Gaspare Negri (quello incollato alla quarta facciata), l'altro sfruttato per iscrivervi un brevissimo testo (quello attaccato alla quartultima facciata).

Tra le due pagine iniziali e finali di vacchetta si trovano inserite le 35 pagine di carta.

Il testo a stampa dello statuto ricopre solamente le prime 18 pagine di carta che presentano una numerazione a mano alquanto lacunosa e posteriore alla stampa. Non tutte le pagine sono numerate. La numerazione è posta in alto, nell'angolo destro delle facciate di destra, con cifre arabiche progressive dallo 0 al 16 (in effetti la numerazione va dalla terza alla trentacinquesima facciata dei fogli di carta). Una sola facciata di destra è senza numerazione, quella che avrebbe dovuto essere contrassegnata dal numero 6.

Le prime due pagine di carta erano originariamente vuote (la terza facciata è contrassegnata dallo 0). Sulla facciata numero 1 venne stampato il titolo con l'effigie di S. Mauro (vedi fig. 1). Il testo, invece, inizia dalla facciata numero 2, con una breve premessa.

Abbiamo precisato in precedenza che solamente le prime 18 pagine di carta contengono il testo dello statuto. Le altre 17, rimaste vuote al momento della stampa, vennero in seguito, alla pari delle due pagine succitate che precedono il testo dello statuto, sfruttate per trascrivervi alcune terminazioni e disposizioni statutarie comprese nell'arco di tempo che va dal vescovato dello stesso Lionardo Tritonio alla metà del XVIII secolo. Va detto che queste «aggiunte», posteriori, ma strettamente connesse con lo statuto, non rispettano, sui fogli, un ordine cronologico ben preciso. Il motivo va ricercato, ci sembra, nel fatto che agli amanuensi, una volta arrivati alla fine del volume, non rimase altro che sfruttare anche le pagine o facciate tra terminazione e terminazione, lasciate vuote in precedenza.

Il testo a stampa, stilato in lingua italiana, è leggibilissimo; a fianco dei vari capitoli non si notano segni, lettere, o numeri particolari. La numerazione dei singoli articoli è segnata con cifre arabiche dall'1 al 59, ed è posta al loro inizio, mentre il loro contenuto è riassunto sul fianco esterno di ogni singolo capitolo con titoli brevissimi.

La lettura delle aggiunte manoscritte presenta qualche problema (in verità limitato a quelle più brevi e di minor importanza) a causa delle numerose macchie, del colore sbiadito di alcune righe o singole parole e della calligrafia alle volte illeggibile.

La carta usata per la stampa è databile verso la fine del XVI secolo. La lettura del testo glagolitico sul foglio di vacchetta che fa da copertina, è leggermente disturbata da alcune grosse macchie, parole, segni e numeri posti a casaccio sopra, a fianco e tra le righe del testo. Un tanto vale anche

# STATVTE ET ORDINI

Da offeruarsi nel Castello di Orsera, & suo Contado,  
Ordinati dall' Illustrissimo, & Reuendissimo  
Vescouo di Parenzo, Conte, & Signor  
de ditto luoco.

MONSIGNOR LIONARDO TRITONIO;  
L'Anno M. D. C. VIII.  
*Primo del suo Vescouato.*

---

SANTO MAURO



*IN VDINE, Presso Pietro Lorio. 1609.*

per le pagine di vacchetta (che fanno da copertina interna) con i due stemmi identici (appartenevano probabilmente al vescovo Lionardo Tritonio) raffiguranti nel campo dello scudo un leone rampante attraversato da 3 bande. Gli scudi sono sormontati dalla tiara vescovile, appena visibile in uno di essi (fig. 2). Sotto lo stemma stampato sul foglio di carta attaccato poi alla seconda pagina di vacchetta (sulla facciata interna), sta scritto: «Ex. Bibliot. Gasparis De Nigris Episco.<sup>i</sup> Parentini». Lo scudo di questo stemma, di forma sagomata, è troncato: nella parte superiore del campo è posta un'aquila coronata; la parte inferiore, invece, è tagliata da tre bande. Lo scudo è sormontato da un cappello di prelado domestico (fig. 3).

Sia le pagine di carta che quelle di vacchetta misurano 15,2 cm. di larghezza e 20,5 cm. di altezza.

Da quanto detto sopra e da un esame più attento della rilegatura del volume, si direbbe che i fogli a stampa dello statuto vennero originariamente rilegati con la copertina di vacchetta raffigurante i due stemmi identici succitati. Posteriori sono, invece, l'aggiunta di una nuova copertina (il foglio di vacchetta con il testo glagolitico, che originariamente avrà fatto parte di qualche codice) e la incollatura del foglio con sopra stampato lo stemma del De Nigris, sulla facciata interna della copertina originaria.


Il testo dello statuto venne redatto nel 1609 su ordine del vescovo di Parenzo Lionardo Tritonio e stampato a Udine presso la stamperia di Pietro Lorio.

La compilazione degli *Statuti et Ordini* è da porre senz'altro in stretta connessione con gli sforzi sostenuti dai vescovi di Parenzo nell'intento di conferire ai loro possessi, diritti e privilegi nel castello e nel territorio di Orsera, ultima loro baronia laica, una concreta impronta amministrativo-giuridica. Dal catasto dei beni della diocesi di Parenzo, compilato nel 1540,<sup>6</sup> risulta che il vescovo parentino possedeva nel contado di Orsera numerosi terreni, boschi, riscuoteva gli erbatici e tutta una serie di decime, dazi e livelli. Più volte, poi, i vescovi di Parenzo soggiornavano o si rifugiavano nel castello di Orsera.

Fin dall'XI secolo il vescovo di Parenzo fondò il possesso della sua giurisdizione ecclesiastica e temporale su Orsera, sulla donazione che Ottone II avrebbe concesso nel 983 alla diocesi di Parenzo, riconfermando in effetti tutte le investiture dei suoi predecessori. Nuove conferme delle investiture di Ottone II e dei suoi predecessori sarebbero venute, in seguito, da Enrico II nel 1060, da Rodolfo nel 1291 e da Carlo V nel 1529. Quanto abbozzato sopra costituisce, sicuramente, uno degli aspetti più importanti e delicati della vasta problematica legata alla storia medioevale della diocesi parentina. Ed è appunto in questo contesto che va inquadrata la questione del carattere giuridico del titolo e dei poteri goduti dai vescovi di Parenzo nel castello e nel feudo di Orsera, non senza lagni e disapprovazio-

---

<sup>6</sup> *Inventario dei beni e rendite della mensa vescovile di Parenzo, dell'anno 1540*, Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, vol. VII, Parenzo 1891, pagg. 212-214.



2 - I due stemmi identici, probabilmente del vescovo Tritonio, sulla copertina interna del codice.



3 - Stemma del vescovo de Nigris stampato sul foglio di carta attaccato alla seconda pagina della copertina interna.

ni da parte degli orseresi e delle autorità venete (per lo sfruttamento del porto), fino al 1778, allorchando un decreto del senato veneto ne imponeva la secolarizzazione.

La bibliografia esistente, le fonti che ci sono a disposizione ed il carattere del presente studio, vertente sullo statuto di Orsera, non ci permettono di addentrarci in questa vasta problematica. Per tale motivo pensiamo sia utile riportare qualche passo dalla dissertazione storico-critica su Orsera di B. Vergottin che, seppur tarata da un'impostazione soggettiva, costituisce il primo approccio al problema, che successivamente non trovò, possiamo dire, alcuna nuova interpretazione.

B. Vergottin per quanto riguarda il periodo che va fino al XII secolo, si astiene dal dare giudizi affrettati e basati sulla mera interpretazione di documenti che, come quelli delle suddette donazioni, presentano diverse lacune e giustificati dubbi pur non volendo essere, come asserisce, «il primo a porre in dubbio un'opinione per il corso di più secoli canonizzata dalla comune credenza». A suo giudizio «il silenzio de' nostri Archivj nell'originalità di un titolo scritto, che non ci somministra se non tradizioni di mai interrotto possessorio, principiano a farsi più certe, e non equivoche puramente nel secondo XII. Li primi lumi, che ritrar possiamo dalla esistenza di tale luoco in potere de' nostri Mitrati con qualche oneroso titolo feudale, chiaramente si desumono dalle avanzate ricerche di Pietro nostro prelo al Pontefice allora Regnante *Alessandro III*, stimolanti a ricevere in protezione tanto questo luoco quanto l'altro di *San Vincenzo*, oggi *San Vincenti*, che d'antico non interrotto tempo n'esercitava giurisdizionale diritto in virtù di più volte rammemorate sovrane concessioni.

Dal qual *Breve Pontifizio* datato in *Roma* li 5 Aprile, da noi più volte letto unitamente ad altri d'*Innocenzo IV* dell'anno 1248 datato in *Lione* il di primo Marzo ci riuscì in allora di grata soddisfacente compiacenza il raccogliere l'accontentamento di questi prelodati Pontefici di ricevere sotto la special protezione della S. Sede questi luoghi coll'enunciativa espressa di aderire all'accettazione nello stato, è forma, in cui erano passati per il corso de secoli trasandati nel dominio della nostra Chiesa decretandone sul fatto la soggezione immediata alla S. Sede, *Appostolica* alla quale puramente devolversi dovesse la cognizione dell'ultimo giudicato del Vescovo...».<sup>7</sup>

Trasportando, poi, il problema sullo sfondo dei secoli XIV-XVI ricorda «La Demarcazione de' Confini fatta dal nostro Mitrato *Bonifazio* con quelli del Castello di *S. Lorenzo* l'anno 1305, e la Sentenza del N.H. *S. Marco Corner Cap: Conte, e Podestà di S. Lorenzo* in materia pure di confini dell'anno 1340» e l'operato del vescovo Giovanni Campeggi che «pensò egli pure da politico previsore implorarne dal Pontefice *Paolo III* una rinovazione de' suoi privilegj, che assicurasse l'esenzione, godeva il suo Feudo d'*Orsara* d'ogni esterna Giurisdizione; ed in effetto dietro le esposte sue

<sup>7</sup> B. VERGOTTIN, *cit.*, pagg. 19-21.

documentate ragioni ne ottenne il ricercato Breve verso l'anno 1542 con la clausola *veris existentibus praemissis*; dietro le quali deliberazioni Clemente VIII si risolvè pure di accordarne benigna conferma l'anno 1604 con apposito Breve datato in Roma il di 27 Luglio...».<sup>8</sup>

Ad autorizzare maggiormente il diritto di giurisdizione ecclesiastica come sottolinea il suddetto autore, intervenne anche «Il Foro Laicale delle Venete Magistrature, che ha rinvocate in ogni tempo le appellazioni interposte dalla destrezza degli Orsaresi a suoi Tribunali, dichiarandone incompetente una tale ricorrenza; aggiungendovisi anche le deliberazioni di quel prudentissimo Senato con più Ducali emanate riconfermanti il libero esercizio in quella Giurisdizione da competersi a' Naturali Prelati come Conti, e Padroni temporali di quel Distretto, avendone date luminose prove nell'anno 1588 in occasione, che furono presi due uomini da legni della Repubblica ordinandone la liberazione totale con apposite lettere Ducali di quell'anno, nelle quali il titolo di Conti, e Signori si vede raffermato a' Vescovi. Proprietarj adunque da sì lungo tempo in forza di tali titoli, esercitarono sempre li nostri Prelati in quel Castello una pienissima autorità, giudicando sì in Civile, che in Criminale, ed esercitando pure il Politico Governo, ed Economico in forma tale che ogni di loro atto deliberativo, o Giudiziario era dispotico giammai poteva essere assoggettato alle Censure di qualunque si fosse Tribunale Superiore».<sup>9</sup>

Di questa «pienissima autorità» dei vescovi di Parenzo sono impregnate tutte le pagine dello statuto. Indicativa, al riguardo, si presenta la breve premessa allo statuto, nella quale, il vescovo, pone in risalto i presupposti giuridici della validità dei suoi diritti, privilegi, decreti ed ordinanze, contemplate nei singoli articoli. Si sottolinea, infatti, che al vescovo parentino, in qualità di Conte, et Signore d'Orsara, et suo territorio spetta «pleno iure la Signoria et dominio di ditto luogo» e si ammoniscono i sudditi «all'osservanza inviolabile dello statuto». Il vescovo, inoltre, si premurò di corroborare il diritto di apportare modifiche e di redigere nuovi codici statutari esclusivamente a seconda della propria volontà. La premessa comprova anche l'esistenza di «Antichi e vecchi statuti», di cui, però, non siamo riusciti a reperire alcun dato; non è escluso che siano andati distrutti. Dalla premessa si direbbe che il vescovo Lionardo Tritonio nel redigere il suo codice, pur facendo «matura considerazione» degli antichi statuti, abbia copiato e trascritto ben poco da quest'ultimi. Secondo il suo giudizio, essi erano corrotti, alterati ed ormai nessuno vi si atteneva, vista la loro antichità e la «malitia degli orseresi». Probabilmente questi primi statuti di Orsera non glorificavano l'autorità del vescovo così come essa ci appare agli inizi del XVI secolo dalle pagine del Vergottin e soprattutto attraverso il prisma dello statuto Tritonio, nel quale non trovarono posto gli «ordenemo», «statuimo», «comandemo» di derivazione comunale. Vista la mancanza di un quadro storico ben documentato del castello di Orsera durante i secoli XII-XV, ci sembra azzardato, almeno per

<sup>8</sup> *Ibidem*, pagg. 22-26.

<sup>9</sup> *Ibidem*, pagg. 28-29.

il momento, affibbiare a questi «vecchi statuti» orseresi il carattere ed il timbro della «democrazia comunale» che traspare, invece, da altri statuti istriani.

L'autorità che la diocesi parentina esercitava nel castello di Orsera, trova concreta conferma dall'esame sommario dei 59 capitoli dello statuto. Così per esempio possiamo osservare che i primi tre capitoli sono di chiara intonazione religiosa, il quarto difende esplicitamente tutti i domestici del vescovo, mentre nella maggioranza delle norme contemplate la metà o parte della riscossione delle pene andava alla chiesa parentina ed i vescovi avevano diritto introdurne di altre, a seconda del loro libero arbitrio. Per i testamenti, occorre 5, rispettivamente 7 testimoni a seconda della presenza del curato o del notaio (dal capitolo 49 si deduce che la presenza di notai a Orsera era saltuaria); per i «testamenti, codicillio o legato» in favore della chiesa, invece, ne bastavano due. Si può dire che il vescovo, per il tramite dei suoi ministri o rappresentanti, aveva il pieno controllo sulla vita socio-economica di Orsera.

Abbiamo ricordato, in precedenza, che lo statuto contiene 59 capitoli, tutti numerati e brevemente riassunti a fianco del testo. La loro successione non segue un criterio ben preciso, desumibile dal contenuto del singolo capitolo. Pur tuttavia, non è difficile scindere le norme del diritto amministrativo da quelle del diritto penale e civile. La stragrande maggioranza dei capitoli tratta delle norme di carattere amministrativo (uffici e servizi pubblici, norme di annona, dazi ecc.) e penale (danneggiamenti, furti, reati contro l'incolumità personale, l'ordine pubblico e, naturalmente, contro la chiesa ed il vescovo). Pochissimi sono i capitoli nei quali vengono contemplati affari civili, e tale materia è, del resto, trattata superficialmente.

Le disposizioni previste dalla maggior parte delle pene (in primo luogo le pene pecuniarie, la restituzione della cosa rubata e la riparazione del danno arrecato), dettate quasi esclusivamente dall'arbitrio «privato» del vescovo, andavano a vantaggio della diocesi, di coloro che avevano subito il danno e di coloro che avevano denunciato il reato od il reo. Le pene pecuniarie sono abbastanza frequenti (53 i reati che risultano punibili in denaro) e vanno da un minimo di 2 soldi ad un massimo di 25 ducati. Tra le altre pene segnaliamo: l'espulsione dagli uffici ed onori; la privazione dell'ufficio; l'impossibilità perpetua di ottenere qualsiasi carica pubblica; bando dal territorio e dal castello; il confino in galera con i ferri ai piedi; la confisca dei beni e delle misure; la contumacia; il pergiuro; la berlina; la pena di ribellione; la scomunica; la prigione; le pene corporali; tre tratti di corda; il taglio della lingua; la rottura dei boccali alterati; la perdita degli animali, carni, spicche, pesce, pane frumento, armi e capitale; la restituzione del denaro e dei danni fatti; il sequestro degli animali trovati a far danno e «molte altre pene ad arbitrio nostro». In nessun caso era prevista la pena di morte. Solamente in un'occasione si accenna ai diritti della repubblica veneta; i contrabbandi, infatti, sottostavano, oltre che all'arbitrio del vescovo, anche alle disposizioni penali della Serenissima. Frequenti erano in quell'epoca, come del resto nei secoli precedenti e successivi, i contrasti tra le autorità venete ed il vescovo per lo sfruttamento del porto

che si prestava non solo alla navigazione di piccolo cabotaggio ma in particolare ai contrabbandi di vino, olio e sale.

Le norme dello statuto valevano sia per il castello che per il territorio di Orsera. Sebbene nessun articolo tratti della sua estensione, pensiamo di non errare nell'identificare il territorio di Orsera, al tempo della redazione dello statuto, con quello che appare nei documenti della II metà del XVIII secolo, quando confinava a nord con il distretto giurisdizionale di Fontane dei conti Borisi e con il territorio di Parenzo, ad est con la contea di S. Michele di Leme dei conti Coletti.

Tra le cariche ed uffici pubblici ricordati nello statuto, vanno segnalati il *curato* di Orsera, il *vicario episcopale generale* ed il *cancelliere episcopale* che, in qualità di ministri o rappresentanti della curia parentina, avevano l'autorità di intervenire assieme o in sostituzione del vescovo, in tutti gli affari contenziosi.

La pertrattazione degli affari penali e civili spettava al *gastaldo* ed ai *giudici* che, secondo le disposizioni di «un antico istituto» vescovile, citato nell'articolo 9 e sul quale non possediamo alcun dato, costituivano il foro di prima istanza (il secondo era quello di appellazione al *governatore d'Orsara*, quale ministro del vescovo che però non figura nello statuto, mentre il terzo era quello di appellazione al vescovo). Accanto al Gastaldo ed ai giudici operavano il *cancelliere di Comun* ed il *fontegaro* al quale spettava l'amministrazione dei beni e della cassa del comune. Anche le scuole o confraternite avevano i loro *gastaldi* e *giudici*. Sul *consiglio o adunanza* non ci sono dati più precisi. Interessanti risultano anche altre cariche pubbliche, come per es. i *datiari*, i *stimadori* dei danni ed i *giustieri* (o *giustitieri*) pubblici che avevano il compito di controllare 13 *misure*, tra le quali sono ricordate le *mezine grande et piccole*, le *brente*, gli *staruoli*, le *scatole*, le *secchie*, le *orne*, le *lire*, i *cornetti*, le *bilanze*, le *stadere*, le *bozze* ed i *boccali*. Il *cauagliero di comun* era addetto alla chiusura ed apertura delle due porte del castello di Orsera il cui palazzo, circondato da mura, aveva tutta una serie di vani abitabili, la prigione, la caneva, la cisterna, due ampi cortili e due torrette.

I dadi e le carte tra i giochi, gli archibugi di rota, gli stili, i manarini ed i pichi tra le armi, erano espressamente proibiti. Ogni anno *per rodolo* il comune di Orsera eleggeva almeno 4 *guardiani*, con il compito di prevenire danni ai campi, vigne, orti, prati e boschi. Una simile carica, eletta «per rodolo» compare anche nel «Regolamento del castellano di Momiano» (le guardie di notte del castello).<sup>10</sup>

I 59 capitoli dello statuto con le loro norme e sanzioni penali rappresentano una fonte interessantissima anche per i dati spiccioli che ci offrono sull'entità degli oneri e dei doveri degli abitanti orseresi, sulle loro attività economiche e vita sociale, sulle strutture amministrative e su diversi altri aspetti della vita pubblica e privata.

<sup>10</sup> MIROSLAV PAHOR, *Constitutio Momiliani v letih 1521-1535*, Kronika let. XXI, št. 2, Ljubljana, 1973, pag. 96; MARINO BUDICIN, *Commissione d' uero capitoli del Castellano di Momiano*, Atti del Centro di ricerche storiche vol. XII, 1981-1982, pag. 96.

Gli *Statuti et Ordini* di Orsera, redatti nel 1609 rimasero in pieno uso fino al 1778 quando il senato veneto poneva termine alla giurisdizione temporale dei vescovi. Siamo del parere che fu proprio il volumetto nel quale si conservano i capitoli che pubblichiamo a rappresentare anche per le successive autorità competenti di Orsera e, naturalmente, per i rappresentanti del vescovo, il manuale giuridico da consultare, modificare, ampliare ogniqualvolta fossero insorte questioni penali, civili ed amministrative. Lo testimoniano, concretamente, le «aggiunte» inserite nelle pagine vuote del testo a stampa, che datano dai primi decenni del XVII secolo al 1742 e che, per la materia trattata, formano, assieme ai capitoli succitati, un blocco unico, ovvero l'effettivo codice statuario per il castello di Orsera durante i secoli XVII e XVIII. Queste terminazioni e disposizioni statuarie, compilate durante i vescovati di Lionardo Tritonio (1609-1631), Gian Battista del Giudice (1644-1667), Alessandro Adelasio (1670-1711) e Vincenzo Mazzoleni (1731-1742), interessano i testamenti, la regolazione della costruzione di nuovi edifici, le appellazioni di prima e seconda istanza, l'accusa e le stime dei danni, la limitazione del commercio, la proibizione di ricorrere ad avvocati forestieri, la salvaguardia della «fin-da», il commercio ed i contrabbandi di tabacco. Particolare significato riveste la *Tariffa* del foro inferiore di prima istanza, stabilita nel gennaio del 1694 dal vescovo Alessandro Adelasio. Le norme tariffarie previste per il *cancelliere, gastaldo, giudici, avvocati, stimadori e barigello* costituiscono un codice vero e proprio dei diritti, privilegi, doveri e compiti di codesti uffici pubblici.

Queste nuove deliberazioni, una volta pubblicate e lette agli abitanti sotto la loggia del palazzo del castello (come avvenne anche per il testo dello statuto; vedi la sua breve postilla finale), venivano di regola trascritte nel volume dello statuto. Ciò, comunque, non sta a significare che vi siano state incluse tutte le terminazioni e disposizioni redatte dopo il 1609.

In appendice allo statuto pubblichiamo 10 delle 15 aggiunte (sistematiche per ordine cronologico dal n. 1 al n. 10); abbiamo ommesso quelle che sono in parte illeggibili. Si tratta, in effetti, di brevi postille nelle quali si conferma la pubblicazione dello statuto a conoscenza degli abitanti di Orsera.

La soppressione della giurisdizione temporale del vescovo di Parenzo sul castello di Orsera, decretata nel 1778, non significò la completa eliminazione dello statuto Tritonio del 1609. Alcune sue disposizioni rimasero in vigore anche negli anni 1778-1797. Il 5 luglio 1793, il provveditore generale di Palma, Alvise Contarini, redigeva un'ampia terminazione sul sistema politico-economico e sulla giurisdizione di Orsera (97 erano i capitoli di questo nuovo codice statuario sul quale avremmo modo di ritornare in altra occasione)<sup>11</sup> che veniva assoggettata alla giudicatura in prima istanza della vicina podestaria di S. Lorenzo coll'appellabilità alla magistratura di Capodistria. In base alle norme di questa terminazione, le

<sup>11</sup> Archivio di stato - Venezia, «Deputati ed Aggiunti alla provision del danaro pubblico», busta n. 710, *Terminazione Contarini* del 5 luglio 1793 e *Scrittura* 10 dicembre 1793 degli Aggiunti e Deputati alla provision del danaro pubblico.

questioni penali e criminali sottostavano agli statuti veneti, mentre nel «civile» rimanevano in vigore le regole dello statuto redatto dal Triiiiio.

Il testo dello statuto di Orsera offre, senza dubbio, interessanti testimonianze sul carattere socio-economico e su alcuni aspetti del diritto penale e civile di Orsera. Sebbene molte materie siano trattate solo di sfuggita, appare chiaro che Orsera rappresentava allora una piccola comunità i cui abitanti (600-700 persone), alla pari di molte altre cittadine istriane, senza grossi proventi e quasi esclusivamente contadini, pescatori e pastori, sottostavano direttamente all'arbitrio dell'autorità del vescovo parentino.

La materia trattata e le indicazioni prescritte in questa sequenza statutaria del 1609, illustrano in modo eloquente il carattere ed il peso del rapporto socio-economico tra il vescovo ed i suoi sudditi orseresi. Proiettate, poi, sullo sfondo storico più ampio della secolare giurisdizione ecclesiastica e temporale dei vescovi di Parenzo sul castello di Orsera esse ne costituiscono un riflesso specifico, riassuntivo per quanto riguarda le materie trattate, ma duraturo nel tempo, giacchè rimasero in uso sino alla fine del XVIII secolo. Partendo da tali presupposti possiamo dire liberamente che lo statuto di Orsera aggiunge qualcosa di specifico al quadro ed alla tematica già consistenti del diritto statutario istriano.

STATUTI, ET ORDINI

Da osseuarsi nel Castello di Orsera, et suo Contado  
Ordinati dall'Illustrissimo, et Reuerendissimo  
Vescouo di Parenzo, Conte et Signor de

ditto luoco

MONSIGNOR LIONARDO TRITONIO

l'anno M.D.C.VIII  
Primo del suo Vescouato

SANTO MAURO

In Udine, Presso Pietro Lorio. 1609.

Desiderando Monsignor Illustris. et Reuerendissimo Lionardo Tritonio per la Dio Gratia, et della Santa Sede Apostolica Vescouo di Parenzo, Conte, et Signore d'Orsera, et suo Territorio, al quale si aspetta pleno lure la Signoria, et Dominio di detto logo, che li Suditi suoi di questo Contado viuano non solamente in obediensa, et riuerenza, douuta à Sua Signoria Illustris. et Reuerendiss.ma principalmente timorosi, et diuoti de IDIO N. Signore della Vergine Santissima, et de tutti i Santi, et anche si gouernino con quella meglor regola, et ordine, che sia possibile, accioche ciascuno habbia il suo diritto. Considerati gl'Antichi Statuti di questo loco di Orsera, li quali cosi per antichità, come anco forsi per malitia de gli Homini, è per ingiuria de tempi sono di maniera corrotti, alterati, destituti, et mutati, che si trouano in poca è nessuna osseuatione. Imperò S.S. Illustriss. et Reuerendissima, per debito suo volendo prouedere, che le cose non vadino di mal in peggio, ma si bene si riducano à termini tali, che ciascuno sappia quello, che hà da osseuare per ben viuere, per ben gouernare, et ben obedire, hà deliberato (inherendo à gl'antichi, et vecchi Statuti, et ordini di questo loco, sopra li quali si è fatta matura considerazione venire alle infrascritte prouesioni, Statuti, et Decreti, li quali si pubblicheranno à notitia de gl'Habitanti, et sudditi di questo Contado da osseuarsi inuiolabilmente, sotto l'infranotate pene; reseruandosi sempre Sua Sig. Illustriss. et Reuerendiss. l'autorità di potere interpretare, accrescere, et minuire cosi li presenti Ordeni, come anco da farne de gl'altri secondo il tempo, et bisogni del buono, retto, et giusto gouerno di questo Contado.

## INDICE DEI CAPITOLI DELLO STATUTO DI ORSERA

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Biastema                         | 31. Famigli, et Fantesche            |
| 2. Osseruatione di Feste            | 32. Opere                            |
| 3. Padre, e Madre, e Curato         | 33. Animali                          |
| 4. Familiari                        | 34. Danni                            |
| 5. Testimonio falso                 | 35. Danni                            |
| 6. Incantesimi, etc.                | 36. Stime                            |
| 7. Contali Ingiurianti gl'Officiali | 37. Horti, et Vigne                  |
| 8. Crimen                           | 38. Perdita di Robbe                 |
| 9. Offitio de Gastaldo, et Giudici  | 39. Contrabandi                      |
| 10. Fontegaro                       | 40. Usura                            |
| 11. Asportar Biade, Vino, et Oglio  | 41. Alienationi                      |
| 12. Hosterie                        | 42. Alienationi                      |
| 13. Hosterie                        | 43. Officiali                        |
| 14. Hosterie                        | 44. Noui Habitatori                  |
| 15. Hosterie                        | 45. Fuoco                            |
| 15. Hosterie                        | 46. Misure                           |
| 17. Hosterie                        | 47. Misure                           |
| 18. Carni                           | 48. Animali                          |
| 19. Carni                           | 49. Testamenti                       |
| 20. Carni                           | 50. Decime                           |
| 21. Carni                           | 51. Instrumenti, et Contratti        |
| 22. Pesse                           | 52. Terza parte d'Animali al Datario |
| 23. Pesse                           | 53. Porte                            |
| 24. Pane                            | 54. Porte                            |
| 25. Pane                            | 55. Aqua per la Cisterna             |
| 26. Pane                            | 56. Spicche                          |
| 27. Giocco                          | 57. Feste                            |
| 28. Arme                            | 58. Fineda                           |
| 29. Usurpationi                     | 59. Segno di Tauerna                 |
| 30. Vigne, et Orti                  |                                      |

N.B.: L'indice suddetto, che non figura nell'originale, è stato interposto per motivi di praticità tra la premessa ed il testo dello statuto.

## STATUTI, ET ORDINI

Da osseruarsi nel Castello di Orsera et suo Contado

**1 - Biastema**

Alcuno sia di che stato, grado, conditione, ò sesso esser si voggia non ardisca ne in publico, ne in priuato, ne in alcun modo biastemiar il Santissimo Nome di Dio, et della B. Vergine, et de Santi, sotto pena d'esserle tagliata la lingua, star tre mesi in Prigione serata, et duoi Anni de Bando da questo Castello, et Territorio, senza speranza d'ottenere gratia alcuna.

**2 - Osseruatione di Feste**

Che nessuno sia ardito lauorare, ò essercitare alcun'arte manuale in giorno di Dominica, ò Feste commandate dalla Santa Madre Chiesa; sotto pena de lire otto, et di tre giorni di Prigionia; applicando la mittà della condanna alli Accusatori, che saranno tenuti secreti, l'altra mittà d'applicarsi ad arbitrio nostro.

**3 - Padre, e Madre, e Curato**

Nissuno ò Maschio, ò Donna non ardirà sotto pena, à gli Homini de tre tratti di Corda, et alle Femine de dui Hore di berlina, in qual si voglia modo ingiuriare di parole, ò offendere di fatti, il Padre, ò la Madre, et sotto pena della scomunica, et altre pene ad arbitrio nostro in qual si voglia maniera offendere il Reuerendo Curato di questo loco, ò altra persona religiosa.

**4 - Familiari**

Non sia alcuno sotto pena della indignatione, et disgratia nostra, che ardisca ne in fatti, ne in parole, minacciare, far alcun oltraggio, ò offesa ad alcuno delli Seruitori, et familiari nostri di Casa, et sotto altre pene corporali ad arbitrio nostro.

**5 - Testimonio falso**

Se alcuno fusse così temerario, et poco timoroso di Dio, che ad instantia d'alcuno, et à istigatione del Demonio per ingordigia forsi di qualche guadagno, commettesse Giuramento falso in Giudicio à offesa, ò difesa d'alcuno, s'intenda incorso nella pena d'infamia, et inhabile ad hauere alcun officio, o honore in questo loco, et stia dui hore in Berlina, et dui Mesi in prigione, et poi sia bandito da questo Castello, et Territorio per dui Anni.

**6 - Incantesimi, etc.**

Chi esserciterà, ò farà essercitare, farà, ò farà fare alcuna sorte d'Incantesimo, Malie, Sortilegij, ò attenderà à superstitione di qual sorte esser si voglia, oltre il graue peccato in coscienza à noi risseruato, incorrerà nella pena di perpetua infamia, et de Ducati vinticinque, di carcere, di Bando, et altre pene ad Arbitrio Nostro, quali s'essequirano rigorosamente senza rispetto, ò ecceptione di persone.

**7 - Conta li Ingiurianti gl'Officiali**

Non sarà alcuno si ardito, ne si arrogante, ò presuntuoso di qual grado, o conditione esser si voglia, ch'ardisca minacciare, ò ingiuriare, ne tanto temerario in alcun modo di offendere alcuno de' Ministri, ò Officiali nostri publici, cioè Gastaldo, et suoi Giudici, et Cancelliero, nè impedire l'officio loro, sotto pena alli transgressori in parole de lire vinticinque, et in fatti, de confiscatione di tutti li suoi beni posti in questo distretto di Orsera, et di Bando perpetuo da questo Contado, et venendo preso fra confini sia confinato in Gallera per Anni tre con li ferri à piedi, et altre pene secondo la grauezza del delitto ad Arbitrio.

**8 - Crimen**

In Occorenza, che alcuno fusse, sia di qual conditione esser si voglia, così puoco timoroso di Dio, et sprezzator delle leggi Diuine, et humane, et de gli Ordini nostri, che tentasse commetter alcun Crimen Lasa Maiestatis, ò che cercasse offender in alcun maniera, et far cosa, che tornasse in preiudicio della Giustitia, dell'honor nostro, del nostro Vicario Generale, et altri nostri principali Officiali, ciascuno de abitanti di questo sia obligato pigliar l'Armi per difesa nostra, et de nostri rappresentanti, fauorirli, aiutarli, et far prigioni, et incarcerare, bisognando, li delinguenti, ciò comandando sotto pena di ribellione, di Confiscatione de Beni, di perpetuo bando, et d'altre pene ad Arbitrio.

### 9 - Offitio de Gastaldo, et Giudici

Perché al Gastaldo, et Giudici da noi creati, et confirmati, secondo l'antico Instituto, tocca il giudicare nella prima istanza, pure da noi permessali, et concessali, si ordina, et comanda che durante il loro offitio, senza risguardo, rispetto, ò partialità alcuna, habbiano à ministrar Giustitia indiferentemente à ciascuno di qual si voglia stato, grado, sesso, ò conditione, sia così habitante, come forastiero, sotto pena di periurio, di priuatione dell'officio, et Inhabilità perpetua à poter mai più conseguire, ò ottener officio alcuni in questo Territorio nostro, et in pena de Ducati vinticinque da esserli irremissibilmente tolta.

### 10 - Fontegaro

Il Fontegaro, al quale appartiene l'amministrazione de beni, et danari del Commun d'Orsera, sia tenuto alla presenza nostra, ò del nostro Vicario, nel giorno della creatione del nuouo Fontegaro, ouero in termine de giorni otto immediatamente seguenti render fedele, et minuto conto della detta sua amministrazione, et saldar in mano del nouo Fontegaro attualmente tutto quello, che potesse hauer in mano delli Danari, ò beni del detto Commun, et non saldando (come di sopra) s'intenda cascato alla pena de Ducati diece, applicati al medemo Commun, et tanto resti priuo d'ogni honore, et officio, et di poter interuenire nel Consiglio, ò Adunanza, che per negotij, et beneficij pubblici si suol fare da gli habitanti, quanto tratenirà il douuto pagamento di quanto sarà debitore, et continuando contumace sia anco a stretto con quelli mezi, et opportuni remedij, che parerà alla nostra Giustitia.

### 11 - Asportar Biade, Vino, et Oglio

Si comanda seriamente, che non sia alcuno, che ardisca asportar fuori di questo Castello, et suo territorio alcuna summa di Formenti, ò altre biade, senza espressa nostra licenza, ò del Vicario nostro Generale; in scrittura, et chi contrafarà caschi alla pena de lire vinticinque per cadauna volta, oltre la perdita del Formento, ò altre biade, che li fussero trouate, et essendo accusati, l'Accusatore hauerà la mittà della pena sudetta, et sarà tenuto secreto, se vorrà; il simile s'intenda di quelli, che asporteranno Vini, et Oglj senza licenza come di sopra.

### 12 - Hosterie

Non sia lecito ad alcun leuar Hosteria, ò tenir Tauerna, ne vender Vino à minuto senza nostra particular licenza ottenuta in scrittura, et quelli, che l'haueranno leuata, siano tenuti prima che vendar alcuna quantità di Vino, chiamar il Gastaldo, et Giudici, da quali per conscienza loro sia stimato il valor del Vino, et posto il pretio di quanto habbino à vender il Boccal di tal Vino, il qual Boccale habbia ad esser misurato, et giustato dalli Giustieri publici, ne si possa dalli venditori alterare il pretio, ne minuire la misura, sotto pena in qualunque volta saranno trouati à transgredir de lire quatro, et per tal transgressione debbano star vigilanti li sudetti Giustieri, à quali sia applicata la mittà della pena, et l'altra mittà al Castello nostro; Et di più li detti Tauernieri, et Hosti siano tenuti pagare al Datiaro soldi dui per Orna secondo il consueto.

### 13 - Hosterie

In oltre per ouiare à ogni sorte di fraude, che si potesse osare nell'alterar la qualità del vino, che ciascuno venderà à minuto. S'ordina, et comanda, che li Giustitieri siano tenuti à sigillare il coccone della Botte in maniera che non si possa aggiungere altra sorte di Vino nell'istessa Botte, sino à tanto, che non sia venduto il primo, ò almeno siano chiamati li detti Officiali, in presenza de quali si possa leuar il Coccone, et metterci dell'altro Vino buono, et sufficiente all'istesso pretio, ò à quello, che meglio parerà à loro; li contrafacienti caschino alla pena de lire sei, et questo tante volte, quanto contrafaranno, applicando la pena come di sopra.

**14 - Hosterie**

Tauernari, et Hostieri non possono tener appresso le Botte, et nel luogo, ò stanza doue vendono il Vino alcuna sorte de Boccali, ò altre misure, che quelle sole, le quali saranno aggiustate, et concessali per vendere il Vino dalli soprascritti Officiali, altrimenti trouandosi Boccali alterati, et non segnati in tali luoghi caschino alla pena de lire quattro, applicata come di sopra, et se li deuono immediatamente spezzare, et rompere li Boccali, et altre misura alterate.

**15 - Hosterie**

Di più a ciascuna Botte di Vino appretiato come di sopra dalli Gastaldo, et Giudici nostri, sia posto, et attaccato un Bollettino fatto dal Cancelliero del Commun, nel quale sia descritto il pretio del Bocal del Vino, à intelligenza, et notitia di ciascuno, così Terriero, come Forastiero, li quali dalla malitia delli Hosti alle volte potriano esser ingannati, et alteratoli il pretio, et trouandosi alcuna Botte di Vino posto à spina senza tale bollettino attaccato al fondo dinanzi sopra la spina, si dichiara cascato alla pena de lire tre per cadauna volta, che contrafarà al presente Ordine nostro, et se la Botte fosse in loco secreto, ò in Caneua, doue non si potesse vedere dalli compratori, tale bollettino, et pretio del Vino sia attaccato in loco nell'Hosteria, che possa esser comodamente visto, et letto da ciascuno.

**16 - Hosterie**

Non permeterano, gl'Hosti, ò Tauernieri, che in Casa loro si giochi ne di Carte, ne di Dadi, ne di altri giochi di sorte alcuna, sotto pena de lire sei, et alli giocatori de lire una per ciascuno.

**17 - Hosterie**

Non ardirà alcuno Tauerniero, ò Hoste aprir la sua Tauerna, ò Hostaria, et dar da beuere, ò mangiare in quella ad alcuna sorte di persone di questa Terra di giorni di Dominica, et delle Feste di precetto di tutto l'anno, prima, che non sia detta almeno una Messa in questa nostra Chiesa di Orsera, sotto pena de lire dodeci per ogni contrafazione, applicata come di sopra, la mittà alli Giustitieri, ò accusatori, et l'altra mittà ad arbitrio nostro, et similmente la sera dipoi sonata l'Aue Maria d'ogni giorno, sererà la Tauerna, et Hosteria, sotto pena al Tauerniero de lire tre, et à quelli, che si trouerano de lire una per persona, et ciò tante volte, quante si trouerano à beuere in tali Hosterie, et Tauerne di notte.

**18 - Carni**

Ciacuno, che venderà Carni à minudo non possa vendere più di quello, che dalli Gastaldo, et Giudici le sarà posto il pretio della lira della Carne, sotto pena di perder le Carni, et de lire quattro per ogni volta, che fusse trouato venderle di più, et la pena sia delli Giustitieri.

**19 - Carni**

Se quelli, che venderanno Carni non darano il peso giusto, ma che dalli Giustitieri sarà trouata Carne venduta ad alcuno scarsa. et di minor peso di quello li sarà stata pagata dalli compratori, essi venditori, oltra che douranno riffare il scarso alli detti compratori, caschino alla pena de lire quattro per ciascuna volta, che venderanno scarso, et la pena sia delli medesimi Giustitieri.

**20 - Carni**

Non ardirà alcun Beccaro amazzare, o scorticare alcun animale di notte, ne in altro luogo, che in quello, nel quale esso taglierà, et venderà la Carne in pubblico sotto pena di perdere gl'Animali, secretamente, ò di notte amazzati, et de lire sei per ogni Animale, applicata la mittà alli Giustitieri, et l'altra mittà ad arbitrio nostro.

**21 - Carni**

Si prohibisse parimente, che nessuno ardisca amazzare Vacche, capre, ò Becchi senza espressa licenza del Gastaldo, et Giudici, ne venderla in alcuna maniera, et ottenendo licenza di amazzare, et vendere simili Animali debbano vendere non più di quello, che li sarà limitato il pretio della lira de tali Carni, sotto la soprascritta pena della perdita delle Carni, et de lire sei, applicate come di sopra.

**22 - Pesce**

Quelli, che pescano in queste nostre Aque, et Territorio di Orsera, prima che vender in piazza, ò in altro luoco ad alcuna persona Pesce di qualunque sorte esser si voglia, siano tenuti venire al nostro Castello, et dar per conueniente pretio quella summa di Pesce, che potesse bisognare per seruitio della Casa, et Famiglia nostra, et poi seruir gl'Officiali nostri, secondo al medemo pretio, se altro non li fusse concesso con espressa licenza nostra, ò de nostri Officiali istessi, et contrafacendo caschino in pena della perdita del Pesce venduto, alla restitutione del danaro hauuto, et de lire quattro per cadauna volta, la qual pena vada alli Giustitieri, che trouerano simile contrafattione.

**23 - Pesce**

Il medesimo Ordine siano obligati osseruare tutti, et qualunque altre persone, che portassero in questo Castello Pesce à vendere preso in qual si voglia Aqua, ò luoco, sotto le istesse pene.

**24 - Pane**

Accioche li poueri habitatori di questo Contado possano esser suffragati nelli loro bisogni con quel più giusto conuenevole, et auantaggiato suffraggio possibile, si ordina, et commanda, che li Pistori, Fornari, et quelli, che in questo luoco d'Orsera, et Territorio vorrano vender Pane, non lo possano vendere senza licenza ottenuta da noi, et Officio nostro in scrittura, et à quel peso, et pretio, che li sarà imposto, et raggoneuolmente secondo la valuta de Grani di tempo in tempo liquidato, et ordinato dal Gastaldo, et Giudici di questo luoco, et che il pane sia bello, buono, et ben Cotto, quelli veramente, che altererano simili Ordini, liquidationi, ò pretij, caschino per ciascuna volta alla pena de lire quattro, applicata la mittà alli Officiali, et l'altra mittà ad arbitrio nostro, et perda tutto il pane.

**25 - Pane**

Et acciò nel fare, et nel vendere il Pane non venghi commessa alcuna fraude in pregiudicio, et danno delli poueri, non ardirà alcuno Panatiero ò Panatista vendere Pane, se prima, che portarlo al forno, non le sia bollato con bollo particolare dalli Officiali, aciò specialmente deputati, li quali siano tenuti à ogni richiesta de Fornari, ò Panatieri andar, ò mandar alcuno di Casa sua à Bollare il Pane gratis, et senza mercede alcuna, et trouandosi Pane venduto, ò da vendere esposto à tal effetto non bollato, et non de giusto peso, tali contrafattori (oltra la perdita del Pane) siano condannati in lire quattro per ogni volta di contrafattione, la mittà della pena applicata alli Officiali, et la mittà ad arbitrio nostro.

**26 - Pane**

Et perche sogliono bene spesso capitare in questo luoco Genti di stranieri paesi, che portano Pane à vendere, et molte volte puoco sufficiente, et di cattiuua sorte, si Ordina alli Gastaldo, et Giudici di questo luoco, che non permettono, che tale pane sia venduto da tali forastieri senza loro spetiale licenza, giudicando essi, che la vendita di tal Pane torni in utile, et comodo delli poueri habitanti et non altrimenti.

**27 - Giocco**

Alcuno di questo nostro luoco di Orsera non ardirà giocare nella Piazza, ò strade in publico, ne in priuato alle Carte, ò à Dadi, sotto pena chi giocherà dentro le mure de lire cinque, et fuori delle Mura de lire, et soldi diece per persona, et non hauendo il modo, stiano quindeci giorni serati in prigione, ò vero banditi da questo Territorio per Mesi due, et ad arbitrio.

**28 - Arme**

Si prohibisse espressamente è ciascuno degli Habitatori di questo Contado de portar ciascuna sorte di Archibugi di rota, Stili, Manarini, Picchi, et altre Arme ne di giorno, ne di notte dentro questa Terra, et dentro le mura, saluo quando andasse, ò tornasse da qualche luoco fuori, sotto pena di giorno di lire diece, et perdita delle Arme, et di notte di tratti tre di Corda, et di perder le Arme, le quali Arme siano degl'Officiali, che le toranno, et la mittà della pena pecuniaria, l'altra mittà ad Arbitrio nostro.

**29 - Vsurpationi**

Non sarà alcuno sia chi esser si voglia, che ardischi inquietare, molestare, perturbare, usurpare, ò de fatto, per forza, ò violenza, et contra la volontà del Padrone, ò Padroni intrar in possesso d'alcun bene stabile, ò parte di esso di ragion d'alcuno de gl'habitatori di questo Castello, ò Territorio, che si trouasse in quieto, et legitimo possesso di tali Beni, scacciandoli, et leuandoli da possesso di propria autorità, sotto la irremissibil pena de Ducati cinque, applicati la mittà al Padrone, ò Padroni di essi beni, et l'altra mittà ad Arbitrio nostro, et alla reffattione de tutti li danni, et interessi, che per ciò potessero esser patiti.

**30 - Vigne, et Orti**

Se alcuna persona così Huomini, come Donne sarà in alun tempo ò di giorno, ò di notte trouata à danneggiar nelle Vigne, ò vero ne gl'Orti di questo Castello, et Territorio asportando frutti di qual si voglia sorte, ò in altra maniera, ò modo cagionando qualche danno, debba pagar (oltra il danno, che farà) lire quattro per ciascuna volta, che sarà trouata, et non hauendo il modo di pagare stiano in prigione serati per giorni diece, et ad Arbitrio nostro.

**31 - Famigli, et Fantesche**

Per la penuria, et per le difficoltà, che si troua in questo Contado di persone, che seruino per Fameiglio, ò per Fantesca, si prohibisse espressamente à ciascuno, che non habbia ardire di disuiare alcun Fameiglio, ò Fantesca acasato, et acasata con alcun Patron, ò Patrona, prima che non habbia finito il tempo, per il quale sarà accordato, ò accordata, sotto pena de lire vinticinque, et ad Arbitrio nostro.

**32 - Opere**

Accio alcuno non resti defraudato dalle promesse fatte in mateia delle opere, che si sogliono à tempi necessarij pigliare per far mietere le Biade, Zappare, et vendemiare le Vigne, ò altre operationi rurali, si Ordina, che se alcuno, ò alcuna prometterà l'opera sua à qualche Patrone per mercede, et per giorni statuiti, et certi, che quelli, ò quelle, che mancherranno di quanto hauerano data parola, caschino alla pena de soldi diece per ciascun giorno, et che il Patrone possa à spese delli delinquenti istessi trouar altre persone, che supplischino in difetto loro, et per il contrario li Patroni siano obligati à pagar il pretio conuenuto à le opere, et persone da loro accordate, anco che non fossero condotte al lauorare, mentre vi sia per difetto di essi Patroni, saluo sempre dall'una, et l'altra parte legitimo impedimento da esser conosciuto da noi, et Officio nostro.

**33 - Animali**

Ordinamo, che nessuno ardisca pigliar Animali forastieri, et da persone d'altro Territorio, che d'Orsera, così grossi, come menudi à pascolar, à reggere, ò guardare, ò governare senza nostra special licenza in scrittura, ò del nostro Vicario, sotto pena di pagar lire una per Animale grosso, et de soldi otto per Animal minuto, et non pagando stia serato in Prigione sino all'intero pagamento.

**34 - Danni**

Occorrendo, che per negligenza, et puoca cura de Patroni, ò vero Pastori, et Famegli sia trouato alcun Animale à danneggiar in Campi, Prati, et Vigne d'altri, si Ordina, et commanda, che per ogni Animale grosso il daneggiante sia tenuto à pagare oltra il danno, ò danni, che potessero dare li detti suoi Animali grossi, incontati soldi quattro, et per ogn'Animale menuto soldi dui, et che il Patrone sia tenuto per il Fameglio, Boaro, ò Pastore, et perciò sia contra esso essequito sommariamente, et non pagando, ò non accordando in termine di giorni otto, sia tenuto à pagare il doppio, cioè soldi otto per Animale grosso, et soldi quattro per Animale minuto, la qual pena sia applicata la mittà alli accusatori, et à quelli, che troueranno tali Animali à danneggiare, et l'altra mittà al Commun di Orsera, da esserli irremissibilmente tolta.

**35 - Danni**

Et per euitar le controuersie, altercationi, et liti, che potessero per questa causa, de danni dati, nascere, si Ordina, statuisse, et commanda, che il Commun d'Orsera deputi, et allega almeno quattro Huomini ogn'anno per rotolo, li quali habbiano particular cura, et pensiero de guardar il Territorio, che non sia danneggiato d'alcuno in qual si voglia modo, et trouando essi Guardiani Animali in danno in Campi, Prati, et Vigne, debbono prendere uno, ò più Animali di quelli saranno trouati à danneggiare, et condurli in Castello, doue habbino à stare fino à tanto, che li daneggianti, et debitori paghino la detta pena, et danni come di sopra.

**36 - Stime**

In simil caso acciò anco non habbino à nascer contrauersie, ò liti frà li daneggiati, et daneggianti, il Commun di Orsera deputerà dui Huomini delli più pratici, et intelligenti, li quali habbino à stimare con suo giuramento tutti li danni, che si troueranno, ò saranno denontati all'Officio, à instantia delle parti, et interessati, et li Stimatori habbino per loro mercede andando fuori in Campagna à spese de chi hauerà dato il danno, per cadauna stima soldi due, ò quattro secondo la distanza, et trouandosi, che li detti Stimatori per odio, per malignità, ò altro rispetto facessero Stime ingiuste, et partiali à danno de Poueri, siano sottoposti alla pena del pergiuro, et de pagar li danni del suo proprio, et ad arbitrio nostro.

**37 - Horti, et Vigne**

S'ordina, che ogn'uno, che hauerà Horto, ò Vigna sopra il Monte di Orsera, ò confini di esso Monte, sia tenuto tenir serrata la Vigna, ò Horto in modo tale, che non si possa intrare, et se alcuno apprisse, et causasse qualche danno, sia, et s'intenda cascato alla pena de lire una, per ciascuna volta, et al danno dato, la mittà della pena sia del Patrone, ò de chi trouerà il dannatore, et l'altra mittà applicata à chi parerà noi, ò nostro Vicario.

**38 - Perdita di Robbe**

Se per accidente alcuno, fussero in questo Castello, et suo Territorio persi Animali, ò altre robbe di qual sorte esser si voglia, sia tenuto il trouator palesare, et manifestare al Patron di esse, et non sapendosi, all'officio della Cancellaria, in termine di giorni dui, altrimenti trouandosi tali Animali, ò altre cose perse, in

mano, in Casa, ò in podestà d'alcuno, quel tale sia sottoposto à tanta pena, quanto potrà ascendere la valuta della cosa trouata, et non in tempo restituita, ò consignata, oltra la restitutione reale della medesima cosa perduta.

**39 - Contrabandi**

Non ardirà alcuno ne Terriero, ne Forastiero far alcun contrabando di Biade, Sale, di Oglio, di Vino, ò di altra alcuna sorte, sotto à questo Territorio contra le leggi di qualunque Prencipe, et particolarmente della Serenissima Signoria di Venetia, sotto la medesima pena contenuta nelle istesse leggi, et altre ad arbitrio nostro.

**40 - Vsura**

Non sia alcuno così ardito sia di che conditione esser si voglia, che presumi dar, imprestar, o vender alcuna cosa ad Vsura, che oltra la indignatione nostra, cascherà alla perdita del capitale, et della sorte principale, et de lire vinticinque de suoi proprij beni.

**41 - Alienationi**

Si comanda, che nessuno figliuolo, o figliuola sotto la podestà di Padre, ò Madre constituuti, et Orfani, ò Puppilli, non possano vender, ne alienare alcuna cosa così Mobile, come Stabile, senza nostra, ò del nostro Vicario, licenza, et Decreto particolare, sotto pena alli medemmi de lire cinquanta, et alli compratori della perdita delli Danari, che perciò potessero esborsare, et della restitutione della cosa comprata.

**42 - Alienationi**

Si ordina similmente, che le Donne Maritate non possano vendere, ne alienare cosa alcuna senza licenza, et saputa espressa del Marito, et il Marito non possa alienar alcun Stabile senza consentimento, et assenso della Moglie, sotto le pene contenute nel soprascritto Statuto, et Ordine nostro de Puppilli.

**43 - Officiali**

Quando alcuno fusse elletto, ò creato Gastaldo, ò Giudice così della Terra, come de ciascuna scola, o Fraterna, non accettando l'Officio, sia tenuto pagare ogni volta lire, et tali Officij habbino à durrare per un Anno intiero.

**44 - Noui Habitatori**

Occorrendo, che alcuno volesse venir per nuouo habitatore in questo Castello, non sia in alcun modo accettato, se non sarà conosciuto da qualche persona di questo luoco, o vero non hauerà fede legitima di qual luoco lui sia, et senza spetial licenza nostra, ò del Vicario Generale nostro, et che prometta pigliar Casa almeno per Anni cinque, et effettivamente la pigli, et si fermi luoco, ne di questi si possino in maniera alcuna accettare Banditi per Ladri, et Assassini.

**45 - Fuoco**

Non sia lecito ad alcuna persona sotto pena de lire vinticinque per ciascuna volta, di metter fuoco nelli Boschi, o altro luoco di questa contrata, ò Territorio d'Orsera in nessun tempo senza licenza.

**46 - Misure**

Molte volte si scuopre, che quelli, li quali comprano, et vendono, riceuono, et danno via, tengono nelle Case loro Misure di più sorte, cioè per riceuere, et comprare misure ingordi, et grande, et per dare, ò vendere Misure scarse, et piccole, perciò per non introdurre simil peste, et disordine in questo Contado, Ordinammo,

che non sia alcuno di qual stato, grado, ò conditione esser si voglia, che ardisca tenir in Casa sua Misure di sorte veruna, che non sia approvata, et aggiustata dall'Ufficio di questo Castello, ne in esse, o con esse vendere, o comprare, dare, o riceuere così Biade, Vini, et Oglio, come ogn'altra sorte di cosa, sotto pena de lire vinticinque, et di perdita di tutto quello, che vendesse, o comprasse in simili Misure non giustate, et sotto altre pene ad arbitrio nostro, secondo la qualità dell'inganno, che fusse scoperto da incorrersi, la mittà della pena vada all'accusatore, et l'altra mittà come à noi parerà applicarla.

#### 47 - **Misure**

Si dichiara, che le Misure s'intendono Mezzine grande, et piccole, Brente, Staruoli, Scatole, Secchie, Orne, Lire, Cornetti, Bilanze, Stadere, Bozze, et Boccali, di ciascuna sorte di queste se alcuno le terrà in Casa, anco che non le addoprasse, s'intenda cascare alla pena di esserle tolte le misure, et de lire quattro per Misura la mittà della pena ut supra.

#### 48 - **Animali**

Quando alcuna persona hauesse in guardia, ò in Soceda alcun'Animal grosso, Boi, Vacche, et fusse guasto in maniera, che il Bue non potesse arrar la terra, et la Vaccha non fusse atta à poter fruttar, quel tale, che le hauerà in gouerno, et hauerà causato il danno, sia tenuto pagar tal Animale, secondo la stima, che si farà da Huomini periti, et se tali Animali fussero quasti con perdita d'un Corno, ò d'un occhio, per il Bue, che hauesse perso un Corno paghi lire una, se hauesse perso un'Occhio paghi Ducato uno, per la Vaccha paghi lire tre, et in caso dubioso come fusse successo tal danno, si habbia à star al Sacramento, et giuramento del Guardiano.

#### 49 - **Testamenti**

Perch l'angustia del luoco di Orsera non comporta, che vi si trouino ordinariamente Notari, da quali si possa in ogni occorrenza notare li Testamenti di quelli, che per sua ultima volontà volessero lasciar il suo à qualch'uno di sua sodisfattione, in virtù, et vigor del presente Statuto, et Ordine nostro, si concede, et Ordina, che ciascuno possa far il suo Testamento per man, ò di Notaro, ò del Reuerendo Curato di questo luoco con cinque Testimonij, et quando non si potesse hauer il Reuerendo Curato, ne meno Notaro, et si scoprisse pericolo di morte del Testatore, ciascun'altro, che sappia scriuere, possa notar tal testamento con sette Testimonij, et simili Testamenti siano tenuti, et hauuti per veri, et legitimi testamenti, come se fussero fatti con ogni maggior, et necessaria solenità per mano di publica, et legitima persona; Dichiarando, che se fusse fatto qualche Testamento, Codicillo, ò Legato in qual si voglia modo in fauor della Chiesa, et opere pie, bastar debbia dui soli Testimonij.

#### 50 - **Decime**

Per ouiare à ciascun inganno, fraude, ò malitia, che de qualch'uno de habitatori di questo nostro Castello, et Territorio potesse esser commesso nel pagare le Decime, cioè d'ogni diece uno in pregiudicio dell'Anime loro, si Ordina, et seriamente si comanda che non sia alcuna persona sia chi esser si voglia, che ardisca di leuare, ò minuire frumento, ò altra sorte di Biade, ne puoco, ne assai al tempo della raccolta quando sarà batudo, ò tibiado dalle Arre, et trasportare in altro luoco senza licenza, nostra, ò del nostro Vicario, ouero da nostri Ministri, et rappresentanti, sotto la pena de lire vinticinque per ciascuna contrafattione da esser irremissibilmente leuata, et non pagando il contrafattore in termine de giorni otto tal pena, habbia à star in prigione serrato fino all'integrale sodisfattione.

**51 - Instrumenti, et Contratti**

Per fuggire molti inconuenienti, che alla giornata possano occorrere, et che per lo passato, come ci è stato significato, sono occorsi, et verissimilmente potriano succedere per l'auenire à danno del nostro Vescouato, et pregiudicio del nostro Dominio in questo Contado, Ordinamo, et irreuocabilmente commandamo alli habitatori di detto luoco, che non si possa fare, ò celebrare alcuna sorte di Instrumenti, e contratti per altra persona, ò per altra mano, che per mano del nostro Episcopale Cancelliero, che sarà di tempo in tempo, senza espressa nostra licenza, ò del nostro Vicario Generale, et chi contrafarà, incorrerà, ipso facto, in pena de lire vinticinque per ciascuna volta, et tal Instrumenti, ò contratti fatti contra questo nostro Ordine, si dichiarano hora, et per sempre nulli, et di nessun valore come se non fussero fatti, riserbandosi di procedere con altre pene contra quelli, li quali più d'una volta contrauenissero àquanto di sopra.

**52 - Terza parte d'Animali al Datiario**

Inherendo à gl'antichi Ordini de nostri Reuerendissimi Precessori Ordiniamo, et commandiamo, che ciascuna persona, che hauerà Animali minuti in questo Territorio, sia in obbligo dar la terza parte de tali Animali al Datiario della Beccaria per il conueneuole pretio, et pagar il Datio ordinario, et in caso, che dette persone vendessero detta terza parte de Animali minuti fuori d'Orsera, siano nondimeno obligati pagare il Datio d'un soldo per testa al medemo Datiario.

**53 - Porte**

Perché le Porte delli luoghi, et Terre sono fatte non solamente per l'entrata, et uscita di essi luoghi, et Terre, ma anco acciò spetialmente la notte si tenghino per sicurezza delli Habitanti serate, et qualunque volta, che per custodia, et difesa fusse giudicato necessario, però si commanda, che le dui Porte di questo Castello d'Orsera si habbino da reparare quanto prima, et tenute acconciate, et reparate in maniera, che non possino in modo alcuno intrar, ò uscire persone, ne Animali se non saranno apperte, et la sera sonata l'Aue Maria, ò poco doppoi siano serate dal Cauagliero di Commun con Chiaui sicure, le quali quando noi saremo presenti in Orsera, ò vero il nostro Vicario, sia tenuto portarle in Castello ogni sera, et la matina per tempo nel far del giorno le torni à pigliare, et apra le dette Porte per sicurezza, et commodità de tutti.

**54 - Porte**

Et acciò in questo particolare di tener serate le Porte la notte, non succeda qualche nouità, commandamo al Cauagliero, che sotto pena di priuatione dell'Offitio, di tre tratti di Corda, et di un Mese di prigion non debba mai ad alcuno aprire la notte dette Porti doppo, che saranno serate, senza espressa licenza del nostro Vicario, ò in assenza nostra, et di esso Vicario, del Gastaldo, in Casa del quale in tal caso vogliamo, che le chiaui si conseruino la notte, et in sua assenza, in Casa d'uno delli Giudici.

**55 - Aqua per la Cisterna**

Perche molte volte nel tempo, dell'Estate suol mancare l'acqua nella nostra Cisterna in Castello, in maniera, che per le cose necessarie di Casa si proua graue bisogno, et incomodo, però si comanda, che le Donne tutte di questo luoco di Anni sessanta in giù, et de dieci in su debba à richiesta del nostro Mastro di Casa, ò d'altro ministro della nostra Corte ogni volta, che saranno richieste, instando simil bisogno, ò necessità d'aqua, dui corsi d'aqua per una dalla Fontana da Basso, et riuersarla sopra la conserua di detta nostra Cisterna, quelle Donne, che si renderanno difficili, ò disobediante caschino in pena de soldi dodeci per ciascun mancamento, il simile di quelli, ò quelle che hauerano Asini, quali siano tenuti à dare un corso, et portar una somma per uno.

**56 - Spicche**

Perche s'intende con non picciol danno degli abitanti Poueri di questo luoco, che molti di alieno Territorio vengono in grosso numero al tempo delle sesole à raccogliere le Spicche per li Campi, si ordina, che se alcuna persona sia di che sesso esser si voglia sarà trouata à portar via Spicche, ò serà accusata, oltra la perdita delle Spicche istesse, se saranno presi stiano in prigione serrati un giorno, et una notte per ogni volta, che saranno trouate, et per osseruatione di questo nostro ordine, proibimo, che nessuno di questo luoco possa alloggiare, ò tenere in Casa sua sotto alcuno pretesto, simile persone forastiere sotto la medema pena.

**57 - Feste**

Perche si proua per esperienza pouca creanza, et assai insolentia nella giouentù delli tempi presenti, et sopra le Feste publiche ben spesso occorrono delli disordini, discordie, et risse, però si comanda che nessuno ardisca far festa pubblica, sonare, ò far sonare, ballare, ò far ballare, ò danzare ne Terrieri, ne forastieri senza nostra espressa licenza, ò del Vicario nostro, sotto pena alli Sonatori della perdita delli Instrumenti, da esserli rotti, et fraccassati, et à gl'altri de tratti tre di Corda, senza alcuna speranza di remissione.

**58 - Fineda**

Nel luoco chiamata la Fineda in questo Territorio riseruato per li Manzi, non ardisca alcuno condurre alcuna altra sorte d'Animali in alcun tempo à Pascolare, ne à dar danno in esso, sotto pena de ducati vinticinque, applicati la mittà alla Chiesa di questo Castello, et l'altra mittà alli Accasatori, da esser irremissibilmente tolta, et il Patron delli Animali sia tenuto per li suoi Pastori, et non pagando in termine de giorni diece la detta pena, se li possa tiore, et far vendere gli Animali istessi al pubblico Incanto per la somma predetta, ne li detti Manzi possano esser condotti à pascolare in detta Fineda, senza licenza nostra da esserle concessa à tempi debiti, et necessarij, et andando caschino alla pena de lire una per Manzo.

**59 - Segno di Tauerna**

Ciascuno, che tenirà Hosteria, ò Tauerna, et venderà Vino à minudo in qualunque tempo dell'Anno in questo luoco d'Orsera sia obligato tenir un Segno, ò Frasca appeso, ò attaccato alla Casa doue venderà il Vino, per segno di Hosteria, ò Tauerna, et chi per colpa sua non l'hauerà, caschi per ogni volta alla pena de lire una applicata alli Giustitieri.

Furono publicati li soprascritti Capitoli, Ordeni, et Statuti sotto la publica Loggia, et loco solito di questo Castello di Orsera per me Liuiio de Vecchi V. Cancelliero Episcopale à chiara, et intelligibil voce, alla presenza della maggior parte delli Vicini, etc. di Ordini, et commissione de Monsig. Vicario Generale, etc.

Liuius Tritonius Vicarius Generalis, etc.  
Gubernatorque Vrsariae.

Liuius de' Vecchis V. Cancell. mandato.

## APPENDICE N. 1

Noi Lionardo Tritonio per l'Iddio gratia, et della S.<sup>ta</sup> Sede Apostolica Vesc.<sup>o</sup> di Parenzo, Conte, et Sig.<sup>te</sup> d'Orsera, et suo Distretto, desiderando leuar uia ogni materia di littiggio, che giornalm.<sup>te</sup> potesse occorrer, interpretando il cap. 49, de

Testam.<sup>ti</sup>, uolemo, et ordinemo, che oltre il R. Curato, possano li nostri Curiali, et il Canc.<sup>ro</sup> de Comun stipulare ogni sorte de Testam.<sup>ti</sup> Breuiarij, et Codicilli alla presentia de due soli Testimonij, ordenando, che quelli, che fossero per il passato stipulati, o che per l'auenire si stipularanno, siano ualidi, et habbino, forza, et uigore, come se fossero stati fatti con maggior solennità, et così uolemo, che sia eseguito.

Leonardus Episcopus Parent. manu propria  
presbiter Ant.<sup>s</sup> Leonardis Canc.<sup>s</sup> episcopalis m.<sup>to</sup>

## APPENDICE N. 2

Noi Gio: Battista del Giudice per la Dio gratia, et della S. Sede Apostolica Vescouo di Parenzo, Conte, et Sig.<sup>o</sup> di questo Castello, et Territorio d'Orsara con indubitata esperienza scorgendo, che il numero delle Genti, et sudditi in questo Castello molto accrescendo alla giornata per l'angustezza del recinto delle mura si rende impossibile l'edificaruisi habitacioni bastanti per cadauno. Onde con gran applicatione dell'Animo nostro per il zelo, così del commando de nostri sudditi, come dell'honoreuolezza del Castello considerando con attenta applicatione la cagione, et il riparo più proprio, et ragioneuole, habbiamo ritrouato, che in molte parti trà il sud.<sup>o</sup> recinto si ritrouano alcuni siti, et fondi uacui pretesi senza la debita licenza nostra, ò legitima causa da singolari Persone sotto finti, et uani pretesti di uoler fabricare senza esser divenuti all'effetto ne anco in longhiss.<sup>mo</sup> corso d'Anni; et parimente alcuni altri occupati già molto tempo con la sola fabrica de Fondamenti, e di poco muro senza mai perfetterla, tenendo in tali forme impediti li lochi, sicche gl'altri sudditi per la defficienza di spacio, et di fondi da fabricare restano senza li douuti, et possibili commodi; Tutto ciò con biasmeuole deturpatione del Castello, con notabiliss.<sup>mo</sup> danno de sudditi, et con euidente pregiudicio al Vescouato.

Per tanto uolendo con li più opportuni rimedij soccorrere all'Indecenza, al Danno, et al Pregiudicio, per le sudette cause, et altre ancora mouenti l'animo nostro col uigor del presente nostro mandato, et pubblico Proclama, quale anco per maggiore, et perpetua noticia, et uigore dourà esser allo Statuto di questo Castello annesso, che haurà da inuiolabilmente osservarsi, et obedirsi; facciamo sapere à tutti, et cadauno di questa nostra Giurisdizione di qualunque Stato, et conditione esser si uoglia.

1.o - Che tutti quelli lochi et siti uacui entro il recinto delle mura di questo Castello in ciaschedun posto, stato, et forma esser si uoglia, siano, et s'intendono liberi, et assoluti di ragione, et proprietà del Vescouato nostro, et à dispositione nostra da concedersi à chiunque ci parerà nelli modi.

2.o - Et, sopra quelli, quali sino al presente fossero stati concessi con la licenza in scritto debba nel corso di quattro mesi esser principiata congruente Fabrica, et nel fine dell'Anno resa habitabile da chi haurà ottenuta la sud.<sup>a</sup> licenza; altrimenti passati li predetti termini sia, et s'intenda decaduto dal beneficio, et ragione della med.<sup>ma</sup> licenza quale sarà concessa ad altri bonificate le spese al Fabricatore à giudicio della Giusticia.

3.o - Chi sin'hora hanno comminciate Fabriche, anco già più anni, ò che per l'auenire le comminceranno, non rendendole habitabili (escluso legitimo impedimento da conoscersi da noi, ò pure con nostra proroga in scritto concessa) nel corso

d'un Anno, siano, et s'intendano decaduti dalle ragioni del Fondo, ità che pagategli quelle spese fatte, ò ualuta di quella parte di Fabrica fatta, à giudicio della Giusticia, si daranno ad altri, che le perfetteranno nel corso d'un Anno.

4.o - Parimente per le predette cause, et altre maggiori ancora alcuno entro le mura possa, ne deua coprir le Case di paglia sotto pena della perdita, così d'ogni ragione del Fondo, come di tutte le spese già fatte, et della ualuta dell'opera, et materia, che dourasi distruggere, et quel loco dato ad altri, che fabbricheranno ut supra Bella, et competente Fabrica di muro, et coppi.

5.o - Circa poi alcune poche case di paglia, che già moltissimo tempo sono state fabricate, et di presente si ritrouano in altre uicine alla muraglia publica del circuito ci risserbiamo à quanto ci parerà.

6.o - Se per l'auenire alcuno sia chi esser si uoglia ò terriero, ò Forestiero occupasse qualche loco, et sito (niuno eccettuato) così di fabriche fatte, ò da farsi, come di Vigne, semenati, prati, ò Boschi in questo nostro Territorio senza licenza in scritto, sottoscritta, et sigilata da Noi ò da nostri delegati, cada in pena di Ducati X applicati ad Arbitrio della Gius.<sup>a</sup>, et della perdita totale dell'opera, materia, miglioramenti, spese, et altra qualunque ragione senza poter pretendere, ne sperare alcun minimo refacimento; li quali effetti siano, et s'intendano deuenuti al Vescouato.

7.o - Come anco quelli, che sin'ora hauessero occupato qualche loco, ò fondo, et sopra quello fabricato, etiam reso habitabile, ò piantata Vigna, disboscato, seminato, fatto prato, ò seragli senza la preuia licenza ut supra debbino comparir in questo nostro officio episcopale nel termine di mesi doi, et supplicar da noi la licenza, quale così piacciendoci gli sarà concessa nelle forme, ma non comparendo dentro il detto Termine, et non essendogli da noi concessa, ò ratificata, ò approbata sia et s'intenda priuo della ragione di detto Fondo come nell'antedetto 3.o Capo delle Fabriche già cominciate. Ita che

8.o - Che tutte, et cadauna licenza così di fondi di case fabricate ò da edificarsi, come de Campi, Vigne, seminati, Boschi, Prati, seragli; così date, come da darsi per l'auenire siano, et s'intendano solamente ridotte in scritto, sottoscritte, et sigillate da noi, ò da nostri delegati, ò Legitimi Interuenienti, con tal special autorità, altrimenti siano, et s'intendano di niun imaginabil ualore come che mai concesse presente Ità che per il passato se alcuno hauesse hauuta licenza in uoce, et non in scrittura, ò in scrittura mà questa smarita, et non registrata, debba nel corso di mesi doi ottener la licenza in scritto nella predetta forma, ò rinouarla così per sua cautione, come per obediencia di questi nostri commandamenti, quali licenze per l'auenire saranno tutte riposte nel libro à ciò specialm.<sup>te</sup> destinato per perpetuo registro, et memoria; Altrimenti passato d.<sup>o</sup> tempo siano, et s'intendano reuocate le pretese licenze, de quali non ui sia registro, ò non consti al Ves.<sup>to</sup> d'esser state concesse.

Gio: Battista Vescouo di Parenzo

Adi 26 Gen.<sup>o</sup> 1655.

Furono pub.<sup>li</sup> li sud.<sup>ti</sup> decreti sotto la loggia del Com.<sup>n</sup> in frequenza di molte persone tra quali furono Zuanne Nola, et Pietro Lanzon testimonij.

Adi p.<sup>mo</sup> feb.<sup>o</sup> 1665.

Dem.<sup>to</sup> a maggior intelligenza furono pub.<sup>li</sup> sotto la loggia. Presenti Giac.<sup>o</sup> Galignana, et Pietro Boico testimonij.

## APPENDICE N. 3

In Molt: Sp.<sup>e</sup>, et Reue.<sup>mo</sup>: monsig. Christofolo Homelini delle leggi dottore, Preposito di Rouigno, et Giud.<sup>e</sup> di Orsara desiderando che l'interessi della Giustizia pasino con quelli ueri e più propri modi che si conuiene e per euitare alla longeza delle litti che molte uolte si immortalano rispetto le apelationi che uengono interposte dalle parti, è la maggior parte non ad altro fine che per sottrarsi et euietare le spese della prima Instanza in graue Pregiudicio delle Parti attiui e contro le forma delle leggi non curandosi poi quelle proseguire. Et uolendo S:S: Molt: Sp.<sup>e</sup> et Reue.<sup>ma</sup> à simil inconuiente et abuso per giustizia prouedere si fa intend.<sup>re</sup> a cadau.<sup>no</sup> che tutti quelli che uorano appelarsi si delle Prime et seconde Instanze tanto ciuilli che chriminalli debbino et siano tenuti prima pontualm.<sup>te</sup> pagar le spese seguite giudicialm.<sup>te</sup> et poi interponer le loro apelationi hauanti il Giudice competente nel Termine di giorni 6., et quelle proseguire nel spacio di mesi uno mentre non le consti leg.<sup>mo</sup> impedimento rapresentato et approuato da S:S: Molt: Sp.<sup>e</sup> et Reue.<sup>ma</sup> altrimenti li intendi nulle et di niun ualore dette apelationi con simil indireto modo interposte, et le sentenze med.<sup>me</sup> tanto ciuilli che chriminalli si intendino Pasate in giudicato restino nel primo robore et uigore come se da quelle non si fosse apellatto et sijno mandatte alla debbita esecuzione.

Et la presente delibera.<sup>ne</sup> sia publicata sotto la loggia à chiara intelligenza di tuti in giorno festiuo acio sia publicam.<sup>te</sup> eseg.<sup>ta</sup> ne posi pretendersi ingiuranza alcuna cosi sia.

Dato nel Castello di Orsara li 17 Luglio 1655 domenica li 18 detto in Orsara.

Fu publicato la premesa Terminatione da me Can.<sup>e</sup> Epi.<sup>e</sup> detando à Iacomo Schachia Caua.<sup>e</sup> sotto la loggia del Comune al sono della Campana molti presenti, et specialm.<sup>e</sup> m: Martin Bergamascho et m: Iue Lanzon di Orsara Testimonij.

Et io M: Antonio Corsino V: Can.<sup>e</sup> Episcopale ho fedelm.<sup>e</sup> estrato dal suo originale.

Io Siluio Corsino Cance.<sup>e</sup> del Com.<sup>e</sup> di questo Castello ho estratto il Presente di una copia autentica simile à questa per caucione di suditi in fede di cio mi porto stima, et fede.

## APPENDICE N. 4

Esendo ascasa, a tanto esorbitante accesso la ingordigia, et rabioso studio di guadagnare, et presto arichirsi in alcuni di questo Castello di Orsara che postposto il timor di Dio, et la Carità uerso il Prossimo, con graue iattura del popolo, è massime de poueretti si fanno lecito di uendere le loro merci, à prettij uigorosissimi, è transendenti di gran lunga il guadagno moderato preschrito dalle leggi Canoniche, et Ciuili si che se non auanzano il doppio del ualore delle volte, non sono satij, et contenti, che per sino all'hora presente hanno, à loro arbitrio posto il prezzo alle merci delle loro Bottege senza nesuna limitatione di chi rege, et gouerna in questo Loco; disordine ueramente grauisimo, et di pregiuditio, et dano, à tuti li compratori, e particolarmente ai pueri, che hauendo bisogno, sono costreti dalla necessità, ò dar sotto, à cossi ingiusta conditione, et non hauendo dinaro da spendere, pigliano in Credenza, et obligano le Vigne, et posesi che in poco tempo perdono, sendo loro leuate da mercanti, à conto de loro crediti iniqui, Volendo per tanto Monsig.<sup>e</sup> Ill.<sup>mo</sup>,

et Reue:<sup>mo</sup> Gio: Battista del Giudice per la dio gratia, et della Santa Sede Apostolica Vescovo di Parenzo Conte Sig:<sup>o</sup> di questo Castello di Orsara prouedere, à così enorme eccesso, et ingiusto inconueniente col tema del presente Proclama fa Publicam:<sup>te</sup> intendere, et sapere, à chi si sia che in questo loco esserciti marcanzia, et ha botega di merci, che alcuno di essi non ardisca nell'auenire uendere qual si uoglia sorte di robbe nessuna eccetuata, se prima non hauera riceuta la limitazione da S:S: Ill:<sup>ma</sup>, ò dal Gouer:<sup>te</sup> di Orsara, ò altro ministro suo Generale, che sarà pro tempore douendo li mercanti, ò uenditori di robe portar fede autenticha, et giurata del uero ualore delle mercij, et robbe che hauerano comprata col interesse della condota, ò spreco, acio ché fatto il debito rifleso si posa in conformita delle leggi stabilire, decretare, è limitare il ualore, et pretio di ciascuna delle mede:<sup>me</sup>, conforme il giusto, et conueniente, con quel quadagno, che sarà concesso dalle Sacrosante leggi, et chi sarà tanto temerario che uenda senza la predetta limitazione incora nelle pene della perdita delle robbe, e in ducati 25 corenti per cadauna uolta che contrafacesse, è potrà ogni uno accusar il trasgressore che uolendo sarà anco tenuto secreto dando notitia leggitima alla giustitia con productione di testimonij con quali giurati sia giustificato il trascorso, douendo l'acusatore guadagnare, prouata la trasgretione, la mettà delle robbe, et pena, et il resto ad arbitrio della Giustitia, et tanto comanda seriamente, et ordina S:S: Ill:<sup>ma</sup>, et Reue:<sup>ma</sup> per buon gouerno di suoi suditi, et solieuo dipoueri, et per reprimere la uoracità, et ingordigia insatiabile di chi non hà timore di dio, ne della Giustitia, ne carità uerso il prosimo, et ciò, à gloria di S: D: Maesta alla quale.

Publicato sotto la loggia di questo Castello di mandato, et ordine dell'Ill:<sup>mo</sup>, et Reue:<sup>mo</sup> Monsig. Vescouo di Parenzo, Conte et Sig:<sup>o</sup> del intero Castelo e distreto per me Siluio Corsino V: Can.<sup>o</sup> Giud:<sup>o</sup> di Parenzo et Cance:<sup>o</sup> di questo Comune di Orsara leggendo, et repetendo ad alta uoce, à chiara intelligenza ogni uno, Agostin Ferrara Caua:<sup>r</sup> Episcopale, presenti molti di questo popolo, mà imparticolare Mitro Gregorio Barati, et Dimitri Boico q:<sup>m</sup> Gregorio. Questo di primo dell'Anno 1666, e doueua essere posto nel statuto di questo loco per una Inuiolabile essecu:<sup>me</sup>.

#### APPENDICE N. 5

Hauendo sempre dà che la divina prouidenza elesse alla Reggenza della Diocesi et chiesa di Parenzo Mon. Sig:<sup>r</sup> Ill:<sup>mo</sup> et Reue:<sup>mo</sup> Gio: Battista del Giudice per la Dio Gratia, e della Santa Sede Apostolica hauto à cuore singolarmente questa sua Giurisditione di Orsara li cui Suditi, e Vicini amò, et ama con pienissimo paterno affetto, per la saluezza, et libertà de' quali profuse le sostanze, et impiegò ogni potere, non risparmiando, à dinaro ne alla vita istessa per conseruarli ne' suoi antichi privilegi, et immunità, e hauendo fatto riflesso ai danni, et immunità, e hauendo fatto riflesso ai danni, et detrimenti, che dà non so che tempo in quà patiscono li mede:<sup>mi</sup> Suditi per li grauissimi dispendij che fano nelle litti col far uenire da diuersi luochi con gran interesse Auocati forestieri, i quali pagati largamente, molte uolte dilungano l'espeditone delle cause, che pendono rendono, la rouina delle sostanze de' poueri litiganti.

Volendo S:S: Ill:<sup>ma</sup> et Reue:<sup>ma</sup> prouedere, à tanto incoueniente, e per rimedio, à malle così pernitioso fa publicam:<sup>te</sup> sapere col presente Proclama, e decreto, che per l'auenire sotto pena de ducati 100., et altre ad arbitrio suo non ardisca alcuno di questi sudditi seruirsi nelle loro litti e cause de altri Auocati che di quelli che habitano, à loco, et fuoco, et habitaranno in questo Castello di Orsara, à quali douerà esser contribuita quella mercede, che si è praticata per il passato, comandando seriam:<sup>te</sup> al Gastaldo, et Giudici, et al Gouer:<sup>o</sup>, che saranno pro Tempore, di non aualarare le cause, che fossero trattate da auocati forestieri, senza espressa, è

particolare licenza in scritto di S:S Ill:<sup>ma</sup> et Reue:<sup>ma</sup> Solam:<sup>lc</sup>, è non del Vicario Generale, od altro ministro suo, e cio sotto pena della priuatione della carica de suddetti Gastaldo, e Giudici e Gouernatore è de ducati 200. aplicati ad arbitrio della Giustizia uolendo, che sia pontualm:<sup>lc</sup> eseguita questa sua Terminat:<sup>me</sup>, et decreto per beneficio, et conseruatione della roba, e sostanze de' suoi suditi, i quali farebbero anco meglio dire le lór ragg:<sup>ni</sup> dà se stessi sumariam:<sup>lc</sup> auanti la Giustizia, e sentire la sentenza del Giudice, senza tanti atti e dilationi, aquietandosi alle ragioni, senza moltiplicare le contese le quali inquietano l'animo, accendono il sangue, cagionano gli odij, e promouono le risse et le inimitie dannose tanto alle persone, et case, che con la quiete, et la pace, attendendosi alla buona cura de' figlioli, et famiglia concordemente, sempre, uano crescendo in beni, et comodi alla qual pace, et quiete S:S Ill:<sup>ma</sup> e Reue:<sup>ma</sup>, desideroso della felicità di Cadauno de' suoi dilleti sudditi, et Vicini, brama che si aplichino il cuore, e l'opere.

## APPENDICE N. 6

Noi Alessandro Adelasio Vesc:<sup>o</sup> di Parenzo, Co:, et Sig:<sup>c</sup> d'Orsara.

Fu prouisto da Nostri Precessori alla materia de danni, che uenissero inferriti in questa nostra Giurisdizione d'Orsara, come dimostra il Statuto municipale alli Capitoli 34. 35. e 36., ad ogni modo douendosi però aggiungere ad essi noua regola di buon ordine, che consolidi la uerità dei fatti, et ponga in sicuro le ragioni d'ogn'uno, Statutimo, et comandemo che qualunque uolta sarà inferrito alcun danno, o ritrouato Animale dai Salteri nei terreni, siano questi, et cosi anco li dannificati obbligati, et precisamente tenuti qualunque uolta far notar l'accusa, e la stima rispettivamente de notar il termine di giorni tre, da computarsi dal giorno del danno dato, et nel termine d'altri tre giorni subito susseguenti douer esser notificate si l'accuse, che stime ai dannatori, perche da quest'avviso possano hauer modo di far seguire, uolendo le vittime, et difendersi, sicome più fosse di giustitia, et mancando da tanto eseguire essi Salteri, e dannificati nel termine delli giorni sei sopra espressi, non siano dopo ammessi, ma anzi licenziati dai pretesi risarcimenti, et pagamenti d'accuse, uolendo come mancanti che restino in tal caso nulle, ben conuenendo che con quest'ultima regola restino poste in sicuro le ragioni d'ogn'uno sin hora molto pregiudicate dalla longhezza del tempo, hauendo Noi ueduto per esperienza essersi lasciati scorrere li mesi, et anni doppo fatte l'acuse, et stime à darne le notizie in euidente pregiudicio di quelli, che per auentura auessero auto col beneficio del fatto recente come far constare in diuerso, et la propria loro innocenza, et il presente sia pubblicato a notizia universale, et aggiunto al statuto municipale a sua perpetua inuiolabile osseruanza.

Orsara dal Palazzo Episc:<sup>lc</sup> li 18 Giugno 1691.

Alessandro Vescouo di Parenzo mp

Annibale Crippa Riccio Can:<sup>co</sup> Cancell:<sup>re</sup> Episc. 24 Giugno 1691 Dom.<sup>ca</sup>,  
Pub:<sup>io</sup> in Orsara in frequenza di popolo, et molti astanti mp.

## APPENDICE N. 7

Tariffa del foro inferiore di p.<sup>ma</sup> istanza d'Orsara stabilita d'ordine di Mons. Ill.<sup>mo</sup>, e Reu.<sup>mo</sup> Alessandro Adelasio Vescouo di Parenzo, Co:, e Sig.<sup>re</sup> et da V.S.<sup>ia</sup>

Ill.<sup>ma</sup> approuata perche sia per sempre eseguita da chi s'aspetta, al cui oggetto dovrà esser aggiornata al statuto del Loco, e prima.

Nel Ciuile il Canc.<sup>re</sup>

Per nota d'ogni citat. <sup>n</sup> semplice soldi uno .....	L - : 1. -
Per nota d'ogni citat. <sup>n</sup> de mand. <sup>lo</sup> soldi due .....	L - : 2. -
Per nota d'ogni termine soldi uno .....	L - : 1. -
Per nota d'ogni sentenza uolont. <sup>a</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni sent. <sup>za</sup> absente comp. la copia soldi sei .....	L - : 6. -
Per ogni sent. <sup>za</sup> presente diffinitiuao interloc. <sup>ria</sup> compreso la copia soldi otto .....	L - : 8. -
Per ogni sent. <sup>za</sup> seguita contro alcuna persona forastiera, soldi uno per lira, non potendo però eccedere la summa di Duc. <sup>ti</sup> cinque, dico per ogni lira soldi uno .....	L - : 1. -
Per ogni atto fatto annotar in giuditio soldi quattro .....	L - : 4. -
Per copia del med. <sup>mo</sup> se fosse richiesta soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni presentation di scrittura, ò lettera soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni esame di test. <sup>o</sup> in ciuile soldi sei .....	L - : 6. -
Per nota della relat. <sup>n</sup> d'esser stato citato, è così d'ogni altra relat. <sup>n</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per copia, ò reg. <sup>o</sup> d'ogni scrittura douendo essere di righe uenti per facciata soldi cinque .....	L - : 5. -
Per copia del med. <sup>mo</sup> se fosse richiesta soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni presentation di scrittura, ò lettera soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni esame di test. <sup>o</sup> in ciuile soldi sei .....	L - : 6. -
Per nota della relat. <sup>n</sup> d'esser stato citato, è così d'ogni altra relat. <sup>n</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per copia, ò reg. <sup>o</sup> d'ogni scrittura douendo essere di righe uenti per facciata soldi cinque .....	L - : 5. -
Per lettura in cause processate ciuili quando sarà letto in giud. <sup>o</sup> soldi due per ogni carta, non potendo però eccedere per uoluminoso che sia L 3:2 dico per ogni carta letta .....	L - : 2. -
Per nota d'ogni stima de danni inferiti soldi due .....	L - : 2. -
Per nota d'ogni appellat. <sup>n</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni sequest. <sup>o</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni deposito soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'elleuat. <sup>n</sup> d'ogni deposito soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni instrom. <sup>to</sup> di procura lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per procura semplice notata in officio soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni accusa soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni essecution fatta dal Cau. <sup>f</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -

Per nota di cadauna stima de beni stabili soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota di cadauna stima de beni mobili soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni strida, ò incanto soldi quattro .....	L - : 4. -
Per tansa di spese ciuili fatta ad istanza di parte piccioli sei per lira, non potendo eccedere lire trè soldi due in tutto .....	L - : - :6.
Per nota d'ogni relat. <sup>n</sup> fatta dal Cau. <sup>r</sup> per cadaun nome citato, ò precettato in esaecut. <sup>n</sup> di lire soldi quattro per ogni nome .....	L - : 4. -
Per cad. <sup>na</sup> lettera responsoriale, ò requisitiva soldi otto .....	L - : 8. -
Per nota d'ogni possesso dato de stabili Lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-
Per nota d'ogni comparsa, ò atto scritto in giud. <sup>n</sup> , ò fuori soldi quattro .....	L - : 4. -
Per instrumento di deliberat. <sup>nc</sup> , ò uendita 'de beni stabili, e quella de mobili piccioli sei per lira non potendo però eccedere in tutto la spesa, di duc. <sup>li</sup> cinque .....	L - : - :6.
Per ogni testam. <sup>to</sup> con la copia lire otto .....	L - 8 - : -
Per ogni codicillo con la Copia lire cinque .....	L - 5 - : -
Per stipular con lic. <sup>za</sup> qual si sia instrumento per qual si sia causa, e per ogni summa Lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per la copia del med. <sup>mo</sup> soldi dodeci .....	L - : 12.-
Per nota d'ogni bollo soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota di qual si sia pegno mobile soldi quattro .....	L - : 4. -
Per l'estesa d'ogni citat. <sup>n</sup> per striddor, per sentent. <sup>r</sup> à Legge heredità, ò pagam. <sup>ti</sup> di dote, compreso la publicat. <sup>n</sup> soldi otto .....	L - : 8. -
Per lieuo d'ogni sentenza in tal proposito Lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-
Per ogni instrom. <sup>to</sup> di compromesso Lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per ogni sentenza compromissaria compreso la copia Lire trè soldi due .....	L - 3:2. -
Per ogni inuentario de beni mobili, e stabili quando il loro ualore eccede duc. <sup>li</sup> cento Lire soldi quattro .....	L - 6:4. -
Se fossero di minor ualore lire trè soldi due .....	L - 3:2.-
Per ogni processo di proua fortuna lire otto .....	L - 8:- : -
Per nota de pesi, che si fanno de grani, ò farine del fontaco soldi uno per staro .....	L - : 1. -
E se occorresse far mandato per la condotta de grani à molino si facci gratis.	
Per ogni sop. <sup>a</sup> loco nel Castello, e borgo lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-
E fuori nel territ. <sup>rio</sup> lire trè soldi due .....	L - 3: 2.-
Per la nota di qual si sia comparsa soldi quattro .....	L - : 4. -
Per nota d'ogni tenuta soldi quattro .....	L - : 4. -

#### Nel Criminale

Per querella, ò denontia soldi dodeci .....	L - :12.-
Per il decreto d'ammission soldi dodeci .....	L - :12.-
Per ogni esame di test. <sup>nio</sup> comp. <sup>sa</sup> la cittat. <sup>n</sup> soldi dodeci .....	L - : 12.-

Per il decreto deliberatiuo, et ogn'altro decreto soldi sei .....	L - 6: -:-
Per mandato od informand. <sup>m</sup> curiam lire una .....	L - 1: -:-
Per ogn'altro mandato soldi dodeci .....	L - : 12.-
Per proclama cad. <sup>n</sup> nome lire una soldi quattro .....	L - 1: 4.-
Per la presentat. <sup>e</sup> di cad. <sup>n</sup> reo così procl. <sup>to</sup> come cit. <sup>o</sup> ad imf. <sup>m</sup> lire trè soldi due .....	L - 3:2. -
Per ogni costituito tanto d'offeso, come di reo lire una .....	L - 1: -:-
Per la nota della piegaria per cadaun reo soldi quattro .....	L - : 4. -
Per la nota d'ogni istanza, ò comparsa soldi quattro .....	L - : 4. -
Per il Registro d'ogni remot. <sup>ne</sup> lire una .....	L - 1: -:-
Per la uision d'ogni cadauere lire trè soldi due .....	L - 3:2. -
Per copia di processo douendo essere di righe uinti due per facciata soldi otto la carta .....	L - : 8. -
Per ogni caualcata fatta fuori in Campagna dentro la giurisd. <sup>ne</sup> lire trè soldi due .....	L - 3:2. -
Per ogni sentenza condannat. <sup>ia</sup> pecuniaria lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per ogni sentenza di bando così a tempo come deffinitua lire trè soldi due .....	L - 3:2. -
Douendosi intendere lo stesso quelli che foss. <sup>no</sup> condannati in prigg. <sup>e</sup> , ò galera.	
Per copia d'ogni sentenza lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per depenar di raspa un bandito lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per cad. <sup>n</sup> relatat. <sup>r</sup> in scritto lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -
Per la nota d'ogni term. <sup>e</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per qual si sia nota di relat. <sup>n</sup> di Captura, ò altro fatta dal Barigello soldi quattro .....	L - : 4. -
Per la nota di presentation di cad. <sup>na</sup> scrittura di difesa soldi quattro ..	L - : 4. -
Per lettura di processo per cad. <sup>na</sup> carta soldi due .....	L - : 2. -

Per il Gastaldo, e Giudici

Per ogni sop. <sup>a</sup> loco al Gastaldo lire tre soldi due .....	L - 3:2.-
Alli Giud. <sup>ci</sup> per cad. <sup>no</sup> lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-

Per gl'Auocati

Per ogni disputa di cause non processate soldi dodeci .....	L - : 12. -
Per ogni istanza fatta scriuer in giud. <sup>o</sup> soldi otto .....	L - : 8. -
Per ogni disputa di cause processate quando ecceda L 20, lire trè soldi due .....	L - 3:2.-
E se sarà di minor rileuanza la metà .....	L - 1:11.-
Per ogni scrittura fatta in causa processata lire una soldi quattro .....	L - 1:4.-
E se l'Auocato sarà forest. <sup>no</sup> habbi tra disputa, e uiaggio in tutto lire otto .....	L - 8: -:-

Per li Stimad.<sup>ri</sup> di Comun.

Per ogni stima di danno inferrito ne beni se saranno tutti due soldi quattro per cad. <sup>no</sup> , e se sarà un solo soldi quattro .....	L - : 4.-
E quando per tal causa hauess. <sup>ro</sup> fatta la strada d'esser andati tutti due oltre i monti habbino in oltre trà tutti due soldi dodeci .....	L - : 12.-
Per ogni misura che sarà da loro aggiustata soldi quattro .....	L - : 4. -
Per le stime de beni stabili habbino tra tutti due piccioli sei per Lira ...	L - :-: 6.
E se foss. <sup>ro</sup> fatte oltre i monti habbino in oltre come sop. <sup>a</sup> soldi dodeci	L - : 12. -

## Per il Barigello

Per ogni citat. <sup>n</sup> de uicini gratis	
Per ogni citat. <sup>n</sup> de manda. <sup>io</sup> soldi due .....	L - : 2. -
E se facesse uiaggio fuori del Castello per eseguirla nella giurisd. <sup>c</sup> habbi in oltre soldi otto .....	L - : 8. -
Douendosi intendere quando uadi oltre i suburbij.	
Per ogni semplice pignora con l'asporto di mobile habbi piccioli trè per lira .....	L-:-: 3.-
Per ogni seq. <sup>ivo</sup> compresa la relat. <sup>n</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni grida fatta ad istanza di chi sia soldi due .....	L - : 2. -
Per ogni citat. <sup>n</sup> fatta per stridd. <sup>e</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni intimat. <sup>nc</sup> così ciuile, come criminale soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni citation di test. <sup>o</sup> , ò sopra lettere requisitoriali per cadaun nome soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni retentione così in ciuile, come in criminale lire sei soldi quattro .....	L - 6:4. -
Per la publicat. del proclama col quale si chiama il reo alle carceri soldi dodeci .....	L - : 12.-
Per la presentat. <sup>n</sup> di cadaun proclamato lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-
Per le chiaui quando lo relasci di carcere lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-
Per condur un condannato alla Galera lire sei soldi quattro .....	L - 6:4.-
Per le accuse conseguisca qualla portion che gli è consueta.	
Per ogni tenuta de beni stabili soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogn'incanto soldi quattro .....	L - : 4. -
Per la deliberat. <sup>n</sup> de beni stabili all'incanto piccioli sei per lira, non potendo ecceder in tutto duc. <sup>ti</sup> cinque .....	L - :-: 6.
Per ogni intimat. <sup>n</sup> de mand. <sup>io</sup> , ò relat. <sup>n</sup> soldi quattro .....	L - : 4. -
Per ogni sopraloco se si troua presente, e così anco per ogni uision di cadauere lire una soldi undeci .....	L - 1:11.-
Per ogni bollo lire una soldi quattro .....	L - 1:4. -

Orsara dal Pal:<sup>o</sup> Ep:<sup>c</sup> li 20. Gen:<sup>no</sup> 1694.

Alessandro Vescouo di Parenzo Conte di Orsara.

Annibale Crippa Riccio Can:<sup>co</sup> Canc.<sup>f</sup> Episcopale.

## APPENDICE N. 8

La fineda loco ritenuto principalm.<sup>te</sup> ad utile, e comodo dei Manzi da lauoro tiene dall'uniuersale senz'alcuna destinaz.<sup>ne</sup> talm.<sup>te</sup> consueta, e dannificata, che ne restano essi priui in euidente prezzo della disposiz.<sup>ne</sup> statutaria, e dalle moltissime grida, e prohibiz.<sup>ni</sup>, che per toglierne l'introduz.<sup>ne</sup> dannosa son state fatte. Mons.<sup>re</sup> Ill.<sup>mo</sup>, e St.<sup>mo</sup> Alessandro Adelasio Vesc.<sup>o</sup> di Parenzo, Co.; e Sig.<sup>e</sup> di questo Castello, ch'intende, e vuole che resti riparata con propens.<sup>ne</sup> paterna rimette per questa uolta li trasgressi passati, e le pene incorse e con quella del Giudice proibisce, e comanda col presente pub.<sup>co</sup> Proclama a cad.<sup>no</sup> e sia chi si voglia l'introdurre, ò far introdurre in d.<sup>a</sup> fineda nei tempi, ch'essa resta in bando sotto qualsiasi titolo ò colore alcun Animale grande ne piccolo per molto tempo, ne poco sia di che qualità esser si uoglia sotto le pene statuite nelle gride passate, e ch'è misura del bisogno che sarà conosciuto di tempo in tempo dall'Audit.<sup>e</sup>, così pure il tagliare ed escauare legne in qualsi sia tempo sotto pena de lire cinque, saranno dal med.<sup>mo</sup> imposte al pagam.<sup>to</sup> delle quali uole che siano sempre tenuti li Padri e li figli, e li Paroni e li Famegli, de non essergli già mai rimesse, ma leuate irremissibilmente, e se alcuno che ha vigne, ò altri beni in d.<sup>o</sup> loco della fineda auesse la necessità d'asportarmi alcuna cosa con cauallo, ò Asino, debba sub.<sup>o</sup>, che sarà peruenuto nel suo stabile ligare esso Animale, e così tenerlo sin à che partirà sotto le pene sud.<sup>e</sup> – Quando poi sarà fuori di bando, se alcuno fosse per procurare auer la permiss.<sup>ne</sup> d'introdurui animali di lanco, comanda, e uole S.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup>, e St.<sup>ma</sup>, che debbano chiederne, ed ottenerne la licenza dall'Audit.<sup>e</sup>, e St.<sup>ma</sup>, che debbano chiederne, et ottenerne la licenza dall'Audit.<sup>e</sup>, e Giud.<sup>ci</sup>, à quali starà il conoscere se sia concessibile senza la quale cadino in pena come sopra; volendo Sig.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup> ch'onninam.<sup>te</sup> principalm.<sup>te</sup> si riserui per il comodo e bisogno de manzi lauorieri, e che l'Amore che à tutti dimostra con l'anted.<sup>a</sup> remiss.<sup>ne</sup> delle cose passate gl'animi non già alla continuaz.<sup>ne</sup> del male, ma a credere, ed assicurarsi d'auer in auenire sempre chiuso ogni addito alla consecuz.<sup>ne</sup> d'ogni gratia, mentre spogliato d'ogni compatim.<sup>to</sup>, farà, che la sferza castighi, e che la Giust.<sup>a</sup> sola si esserciti, si che non più rotto l'argine dell'obbedienza dovuta passi questo affare con quella retitudine, che farà cessare i clamori ch'ode, e renderà d.<sup>a</sup> fineda atta à quel sostenim.<sup>to</sup> à cui fu instituita. E perche già statui S.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup>, che debbano essere notificate l'accuse, e stime dichiara non intendere, ne uolere, che ciò uenga osservato nell'accuse della fineda, nella quale la sola introduz.<sup>ne</sup> degl'Animali sempre certam.<sup>te</sup> pernicioso, e dannato, ma bensì, che s'osserui nei danni, che vengono inferiti nei beni de particolari, onde non serua di suterfuggio, ne di mendicata sotraz.<sup>ne</sup> à chi si sia ch'ardisca contrauenire alla presente proibiz.<sup>ne</sup> giusto rimedio al male, e saluberima instituz.<sup>ne</sup> alla preseruaz.<sup>ne</sup> del giusto.

Alessandro Vesc.<sup>o</sup> di Parenzo Co: d'Orsara  
Annibale Crippa Riccio Can.<sup>co</sup>  
Canc.<sup>e</sup> Episcopale

Adi 4 Dicembre 1696

Fu pub.<sup>ta</sup> la premessa Terminaz.<sup>ne</sup> da me V. Canc.<sup>re</sup> Episcopale detando ad Alessandro Occhio Barig.<sup>lo</sup> sotto la loggia, al suono di tromba molti presenti, ed in particolare m. Stefano Boncompagno, ed m. Zuanne Tauerna testij.

Pietro Verizzo V. Canc.<sup>e</sup>

Ant.<sup>o</sup> Const.<sup>ni</sup> Canc.<sup>rio</sup> Episcopali ex authentico in Statuto municipali esistenti alligato fid.<sup>r</sup> ex.

## APPENDICE N. 9

Adi 20 Lug.<sup>o</sup> 1738 – Orsara.

Furono publicati gl'oltrasc.<sup>li</sup> Statuti, et Decreti così d'ordine dell'Illustrissimo Sig.<sup>r</sup> Gou.<sup>r</sup> inerendo à commandi dell'Illustrissimo e Reu.<sup>mo</sup> Monsig.<sup>r</sup> Vinc.<sup>o</sup> Mazzoleni Vesc.<sup>o</sup> di Parenzo, Conte, e Sig.<sup>e</sup> di questo Castello, e sua Giurisd.<sup>ne</sup> al luoco, et con le forme solite, sotto la pub.<sup>a</sup> Loggia, in questo giorno di Dom.<sup>ca</sup>; nella maggior frequenza di Popolo, e preuiu il suono della campanella de more per Pietro Malatini Barigello di Corte, pur leggendo me V.<sup>e</sup> Canc.<sup>re</sup> Vescouale, molti presenti e particolarm.<sup>te</sup> li honorandi Giudici Demetrio Grego q.<sup>m</sup> Zorzi, e Marc' Ant.<sup>o</sup> Cornachia q.<sup>m</sup> Zorzi, M.<sup>ro</sup> Iseppo Schiavepa, e M. Zuanne Boncompagno q.<sup>m</sup> Lorenzo test.<sup>ij</sup> in forma.

Sp.<sup>le</sup> Canc.<sup>r</sup> Vesc.<sup>le</sup> de manu propria

## APPENDICE N. 10

Noi Giuseppe Albertini, per l'Ill.<sup>mo</sup>, e Reu.<sup>mo</sup> Monsig.<sup>r</sup> Arciuesc.<sup>o</sup> Mazzoleni Vesc.<sup>o</sup> di Parenzo, Co:<sup>f</sup>, Sig:<sup>re</sup>, Gouern:<sup>r</sup> di Orsera, e sua Giurisd.<sup>ne</sup>.

Perche non succeda, che alcuno di questi sudditi abusi della Franchiggia, di questo Castello, e Giurisdit.<sup>ne</sup>, à delusione della massima costanza di questa Signoria, e con pericolo di rimarcabili sconcerti.

Col mezzo del presente pubblico Proclama facciamo intendere, e sapere: Che siccome preuie le debite permissioni sarà concesso à cad.<sup>no</sup> di questi habitanti il prouedere per sè, e suo negotio di tabacco, entro le riserue essentialiss.<sup>mec</sup> di salute; così resta risolutam.<sup>te</sup>, et oninam.<sup>te</sup> prohibito à chi si sia delli habitanti med.<sup>mi</sup> comprar tabacco senza la douuta licenza, e fuori delle riserue predette; non che il prestar mano à qualunque estero nella compreda di tabacco in questo porto, e Giurisd.<sup>ne</sup> tutta, e similmente il portare, o spedire in poca, o molta quantità à chi si sia fuori della Giurisd.<sup>ne</sup> med.<sup>ma</sup>, e molto meno prouederne in luogo di aliena Giurisd.<sup>ne</sup>, sotto pena, oltre la perdita del tabacco, o del suo ualore, di Bando, Priggion, Corda, Galera, et altre anche maggiori, riguardo al trasgresso, et alle sue circostanze; qual tabacco fissato sarà per metà applicato all'accusatore, che uolendo sarà tenuto secreto, e per metà ad arbitrio Nostro.

Sotto tutte le pene sud.<sup>te</sup> resta parimenti prohibito à chiunque si sia di aliena Giurisd.<sup>ne</sup> il uenir à prouedere, o mercantare tabacco à queste alle essecut.<sup>ne</sup> delle pene sudette in qualunque caso, e senza nessuna riserua, tanto contro chi ne spedisce, quanto contro quelli sudditi che si facessero arditi di trasportarne; solamente potendo gli esteri comprarne alle Botteghe conforme al praticato, et estrarlo a tutto loro rischio per doue le piacesse; incaricando chi spetta, à douer inuigliare sopra le contrafazioni che uenissero praticate, e farne conscio immediate questo Gouerno, in pena ad arbitrio Nostro in caso di difetto.

Tanto sarà publicato à commune intelligenza, et inuiolabilmente osseruato, aliter in quam.

Giuseppe Albertini

Marc'Ant.<sup>o</sup> Mainenti V. Canc.<sup>r</sup> Episcopale mp.

Adi 30: Novembre 1742. Orsara.

Fù publicato il soprasc.<sup>to</sup> Proclama al suono, et con le forme solite per il Barigello di Corte, leggendo me Canc.<sup>r</sup> di Commun infrasc.<sup>to</sup> molti presenti, fra quali li Don Zulian Cesarello e M. Antonio Micaluti, ambi di questo Castello testimonij.

Pietro Sogliani Canc.<sup>r</sup> di Commun.